

CXLVI<sup>a</sup> TORNATA

MARTEDÌ 17 MAGGIO 1927 - Anno V

## Presidenza del Presidente TITTONI

## INDICE

Congedi . . . . .	Pag. 7990		
Disegni di legge (Approvazione di):			
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venetie » . . . . .	7993		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano » . . . . .	8006		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di: Premilcuore, Santa Sofia, Rocca S. Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì »	8008		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e di incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà » . . . . .	8011		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi » . . . . .	8013		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo » . . . . .	8015		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge di ordinamento della Regia Guardia di finanza » . . . . .	8017		
» Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle provincie di Belluno e di Udine e dai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926; n. 100, e pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 5 giugno 1926, n. 129) » . . . . .	8022		
« Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, con il quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927 il divieto di esportazione del frumento » . . . . .	8026		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1 <sup>o</sup> luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica » . . . . .	8028		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa con i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato; regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni di artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito » . . . . .	8030		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria » . . . . .	8033		
« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi » . . . . .	8035		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » . . . . .	8037		
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione » . . . . .	8040		

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia d'imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione in determinati casi delle imposte medesime » . . . . .	8042
« Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale delle intendenze di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie » . . . . .	8047
« Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo » . . . . .	8047
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero » . . . . .	8048
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette » . . . . .	8050
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione d'impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » . . . . .	8052
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926; n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma » . . . . .	8054
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia » . . . . .	8056
(Discussione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente l'estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno. » . . . . .	7997
Oratori:	
FEDERZONI, ministro delle colonie . . . . .	8004, 8006
RICCI FEDERICO . . . . .	8001, 8006
(Presentazione di) . . . . .	7993
Petizioni (Lettura del sunto di) . . . . .	7990
Relazioni (Presentazione di) . . . . .	7991, 8058
Ringraziamenti . . . . .	7990
Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) 7991, 8059	

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i ministri delle colonie, della giustizia e affari di culto, delle finanze, dei lavori pubblici, della economia nazionale e delle comunicazioni; ed i sottosegretari di Stato per la giustizia ed affari di culto.

BELLINI, *segretario*, dà lettura del processo verbale dell'ultima seduta, che è approvato.

### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori: Cornaggia per giorni 5, Faldella per giorni 30, Mosca per giorni 10, Ronco per giorni 20 Segrè Sartorio per giorni 15, Tecchio per giorni 15. Se non si fanno osservazioni questi congedi si intendono accordati.

### Sunto di petizioni.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di dar lettura del sunto di una petizione pervenuta al Senato.

BELLINI, *segretario*, legge:

Il sig. Giovanni Sacchetti fa voti perchè ai pensionati statali sia concesso di fruire dei biglietti delle ferrovie a tariffe ridotte.

### Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato i seguenti telegrammi pervenutimi dalle LL. AA. RR. Eugenio e Tomaso di Savoia:

« Vivamente commosso Suo gentile messaggio pregoLa esprimere mia gratitudine al Senato inviando a Lei i miei più sentiti ringraziamenti e cordiali saluti.

« Affezionatissimo,

« EUGENIO DI SAVOIA ».

« Ringrazio l'E. V. ed i Senatori per le gentili parole rivoltemi in occasione dell'entrata di mio figlio a far parte dell'Alto Consesso e La prego gradire i miei più cordiali saluti.

« TOMASO DI SAVOIA ».

**Presentazione di relazione.**

**PRESIDENTE.** Invito il senatore Morpurgo a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

**MORPURGO, relatore.** A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare la relazione al disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 169, che sopprime le due sezioni aggiunte della Commissione superiore per l'accertamento e la liquidazione dei danni di guerra di Venezia e costituisce la stessa in unica sezione ».

**PRESIDENTE.** Do atto al senatore Morpurgo della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

**Votazione a scrutinio segreto.**

**PRESIDENTE.** Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge approvati ieri per alzata e seduta.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di fare l'appello nominale.

**BELLINI, segretario,** fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnelli, Albini, Amero D'Aste, Ancona.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni Badoglio, Bellini, Beneventano, Bergamasco Bergamini, Beria D'Argentina, Bianchi Riccardo, Bocconi, Bollati, Borghese, Borsarelli, Boselli, Brandolin, Brusati Roberto.

Cagni, Cao Pinna, Cassis, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Cippico, Ciruolo, Cirmeni, Cito Filomarino, Conti, Corradini, Credaro, Cremonesi Crispolti.

Dallolio Alberto, De Blasio, De Cupis, Della Noce, Del Pezzo, De Marinis, De Vecchi, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant,

Di Stefano, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Fradeletto Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Gatti, Gavazzi, Gentile, Ginori Conti, Giordano Davide, Gonzaga, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Indri.

Lagasi, Libertini, Loria, Luigi, Lusignoli.

Malagodi, Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Morello, Morpurgo, Morrone, Mosconi.

Nuvoloni.

Orsi Delfino.

Pàlummo, Pansa, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Pestalozza, Pini, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè, Queirolo.

Raineri, Rajna, Rattone, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, San Martino, Scaduto, Scalori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Suardi, Supino.

Tamassia, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Treccani, Triangi.

Valenzani, Ventui, Viganò, Vigliani, Vitelli, Volpi.

Zappi, Zippel.

**Risultato di votazione.**

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1594, recante provvedimenti a favore delle località colpite da terremoti (N. 617):

Senatori votanti . . . . . 140

Favorevoli . . . . . 129

Contrari . . . . . 11

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 1041, contenente disposizioni per le zone paludive, estromesse e da estro-

mettere dalla laguna di Venezia e da assoggettare a bonifica (N. 663):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	130
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 15 luglio 1926, n. 1289, recante modificazioni alla convenzione per l'autostrada Milano-Bergamo (N. 664):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1915, che reca disposizioni per l'assegnazione di un fondo speciale per la costruzione di case popolari ed economiche nella città di Fiume (N. 668):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	125
Contrari . . . . .	15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1926, n. 852, che autorizza la spesa necessaria per assicurare la viabilità intorno al Santuario della Verna e ad alcuni altri Santuari dell'Italia centrale, e varia il tracciato della strada provinciale di serie n. 19 (Tebro-Casentinese) (N. 702):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1353, che reca norme per la stipulazione dei contratti da parte degli Enti costruttori di case popolari (N. 715):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 11 novembre 1926, n. 2186, circa la proroga del termine per la iscrizione nell'albo degli ingegneri e degli architetti a norma dell'art. 9 della legge 24 giugno 1923, n. 1395 (N. 735):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1593, contenente modificazioni agli articoli 48 e 148 del Testo Unico sull'ordinamento giudiziario approvato con Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2786 (N. 750):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	118
Contrari . . . . .	22

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1612, riguardante provvedimenti relativi alla Amministrazione del fondo per il culto (N. 766):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 febbraio 1927, n. 181, circa la proroga del termine per l'iscrizione nell'albo degli ingegneri ed architetti dei professori di disegno architettonico (N. 768):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	124
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1525, che stabilisce gli organici del personale civile e militare della

Regia aeronautica per l'esercizio finanziario 1926-27 (N. 596):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva:

Modificazioni alla legge elettorale politica (N. 775):

Senatori votanti . . . . .	140
Favorevoli . . . . .	122
Contrari . . . . .	18

Il Senato approva.

#### Presentazione di un disegno di legge.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Domando di parlare:

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLUZZO, *ministro dell'economia nazionale*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 marzo 1927, n. 527 contenente norme integrative della legge 15 luglio

1926, n. 1379 per la preferenza ai prodotti dell'industria nazionale ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro dell'economia nazionale della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae » (N. 638).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae ».

Prègo l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

#### *Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge, 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 4 ottobre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 delle leggi sulle bonifiche, che al Titolo IV, contiene disposizioni sulle opere ed interventi di piccola bonifica a scopo antimalarico ;

Visti gli articoli 160 e 162 del Testo Unico 1° agosto 1907, n. 636 delle leggi sanitarie, il quale fa obbligo alle pubbliche amministrazioni di provvedere all'assistenza medica ed alla profilassi antimalarica degli operai addetti a pubblici lavori ;

Ritenuto che per integrare efficacemente nei riguardi igienici le opere di bonifica, che si eseguono nella regione Veneta, è indispensabile coordinare tutte le attività dirette alla lotta antimalarica ed alla assistenza medica, raccogliendole nell'esistente Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae ;

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Considerata l'urgenza di provvedere, in vista della già iniziata stazione malarica ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Nei territori delle provincie Venete già bonificati con opere di prima categoria e tuttora soggetti a bonifica idraulica, è affidato all'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Veneziae il compito di provvedere agli interventi antianofelici previsti dall'art. 112 lett. c) del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 e di integrare la attività degli enti locali per la profilassi ed assistenza sanitaria antimalarica, sotto la vigilanza delle autorità sanitarie provinciali.

Nel compito di provvedere all'assistenza sanitaria, l'Istituto agisce in sostituzione delle amministrazioni esecutrici delle opere di bonifica, a sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 162 del Testo Unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636.

## Art. 2.

L'Istituto provvede gradualmente al compito assegnatogli e, previ i necessari accertamenti ed accordi con l'autorità sanitaria provinciale, stabilisce nel settembre di ogni anno il programma di azione da svolgere nell'anno successivo, proponendone la spesa distintamente per ciascun comprensorio di bonifica.

Sentiti i prefetti, per la parte relativa a ciascuna provincia, il programma è approvato dal magistrato alle acque, e, quando si estenda oltre la competenza territoriale di questo Istituto, dal Ministero dei lavori pubblici.

Col decreto di approvazione o con altro successivo vengono provvisoriamente determinate le spese a carico degli enti obbligati, salvo liquidazione.

## Art. 3.

Nei comprensori dove le opere di bonifica si eseguono per concessione, la spesa, di cui all'art. 2 del presente decreto, è sostenuta dagli enti concessionari i quali ne comprendono l'ammontare nel costo della bonifica da liquidare a sensi dell'art. 133 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256, ovvero lo portano in aumento della spesa invariabilmente prefissa nell'atto di concessione, aggiungendolo all'importo delle opere a mano a mano che si provveda alle liquidazioni previste dall'art. 29 del medesimo Testo Unico, sempre che di essa non si sia già tenuto conto nei progetti che servirono di base alla concessione.

Nei territori dove la bonifica idraulica non è assunta in concessione o è già dichiarata ultimata, la spesa è anticipata dal Ministero dei lavori pubblici, salvo a ripartirla fra gli interessati a norma dell'art. 16 o dell'art. 117 del citato Testo Unico.

## Art. 4.

Le somme dovute all'Istituto sono corrisposte, entro un mese dall'approvazione del programma annuale, per una quota del 50 per cento della spesa provvisoriamente determinata, a sensi dell'art. 2.

Il residuo debito, accertato in base alla spesa effettivamente sostenuta, è corrisposto entro un mese dalla liquidazione.

Alla liquidazione provvedono, secondo le rispettive competenze, il Ministero dei lavori pubblici, e il magistrato alle acque allo scadere dei termini periodici, che saranno stabiliti col decreto di approvazione del programma.

## Art. 5.

Il Ministero dei lavori pubblici o il magistrato alle acque prima di ordinare pagamenti o di consentire cessioni del contributo governativo nelle opere concesse, accerta che i concessionari abbiano soddisfatto il loro debito verso l'Istituto.

È salvo in ogni caso l'intervento del prefetto per provvedere a norma degli articoli 94 e 95 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256 sulle bonifiche alla iscrizione d'ufficio dei fondi necessari nel bilancio degli enti concessionari ed al pagamento delle somme dovute.

## Art. 6.

Il ministero dei lavori pubblici ed il magistrato alle acque, secondo le rispettive competenze, provvedono a che gli uffici dello Stato e dei concessionari coordinino le proprie attività con quelle dell'ente per l'esecuzione dei lavori di piccola bonifica contemplati alle lettere a) e b) dell'art. 112 del Testo Unico e non affidati, per l'esecuzione, all'Istituto.

Resta salva al prefetto la facoltà di chiedere l'esecuzione di lavori di piccola bonifica, anche se non contemplati nei programmi dell'Istituto.

## Art. 7.

Le amministrazioni provinciali, per provvedere alla integrazione dei servizi comunali di assistenza, a termini dell'art. 8 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2889, hanno facoltà di valersi dell'Istituto.

Esse possono pure servirsi di sanitari ed agenti dell'Istituto per la distribuzione e somministrazione del chinino.

## Art. 8.

I sanitari e gli agenti dell'Istituto sono autorizzati ad elevare le contravvenzioni previste dalle leggi sulla sanità pubblica e sulle bonifiche in materia di profilassi antimalarica.

## Art. 9.

All'Istituto possono essere concessi assegni, contributi e premi a norma dell'art. 120 del Testo Unico 30 dicembre 1923, n. 3256.

## Art. 10.

In relazione ai compiti previsti dal presente decreto, lo statuto dell'ente sarà modificato con decreto Reale, promosso dal Ministero dell'interno, sentito l'Ufficio di presidenza dell'Istituto.

Nel provvedere a tale modifica, sarà stabilito che un delegato della direzione generale della sanità pubblica ed uno del magistrato alle acque faranno parte di diritto dell'organo amministrativo dell'ente.

## Art. 11.

Con decreto Reale su proposta del ministro dell'interno e dei lavori pubblici potranno essere estese ad altri enti le norme e le facoltà previste nel presente decreto.

## Art. 12.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno » (N. 657).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Bellini di darne lettura.

BELLINI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 19 novembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di estendere l'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

La legge 4 febbraio 1926, n. 237, ed il Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge del 25 giugno 1926, n. 1262, sono estesi a tutti i comuni del Regno con le modificazioni ed aggiunte risultanti dagli articoli seguenti:

## Art. 2.

Ai podestà dei comuni che abbiano popolazione superiore ai 20,000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia, non si applica il disposto dell'art. 2, comma 3, della legge 4 febbraio 1926, n. 237, per quanto concerne il trasferimento.

## Art. 3.

Nei comuni indicati all'articolo precedente, il ministro dell'interno può nominare un vice-podestà se la popolazione non sia superiore ai 100,000 abitanti, e due vice-podestà se il comune abbia una popolazione superiore.

I vice-podestà durano in carica 5 anni; possono sempre essere confermati e possono essere revocati con provvedimento del ministro dell'interno, contro il quale non è ammesso alcun gravame nè amministrativo nè giudiziario.

Nei comuni con popolazione superiore ai 100,000 abitanti, un vice-podestà può essere scelto anche fra i funzionari ed impiegati governativi al 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Ai vice-podestà è applicabile il disposto dell'art. 12 della legge 4 febbraio 1926, n. 237.

## Art. 4.

I vice-podestà coadiuvano il podestà, che può anche affidar loro speciali incombenze nell'Amministrazione del comune e l'incarico di sostituirlo nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.

## Art. 5.

Nei comuni indicati all'art. 2, il podestà è assistito da una consulta, formata di un numero di componenti non inferiori a dieci e non superiore a ventiquattro nei comuni con popolazione sino a centomila abitanti; non inferiore a ventiquattro e non superiore a quaranta negli altri.

## Art. 6.

Il numero dei consultori, entro i limiti stabiliti dell'articolo precedente, è fissato, per ciascun comune, dal prefetto.

La scelta dei consultori viene effettuata su terne designate dalle Associazioni sindacali comunali legalmente riconosciute agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Quando la popolazione dei comuni superi i centomila abitanti, la nomina dei consultori spetta al ministro dell'interno; negli altri casi, al prefetto.

Le norme ed i termini per le designazioni di cui al 2° comma, saranno stabiliti con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno, di concerto col ministro delle corporazioni.

## Art. 7.

Per gravi ragioni di ordine pubblico amministrativo, il ministro dell'interno può disporre lo scioglimento della consulta o sospenderne la nomina.

Il termine entro il quale avrà luogo la ricostituzione della Consulta sarà indicato nello stesso decreto del ministro, ma non potrà superare la durata di un anno.

Quando la Consulta sia sciolta, o ne sia sospesa la nomina, provvede, senz'altro il podestà, anche nei casi previsti dell'art. 9.

## Art. 8.

I consultori i quali, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive, sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dal ministro dell'interno o dal prefetto, a seconda della rispettiva competenza di nomina, su proposta del podestà o anche d'Ufficio, previa contestazione dei motivi all'interessato.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza del consultore è definitivo.

## Art. 9.

Il parere della consulta è obbligatorio per i comuni indicati nell'art. 2, quando la popolazione non superi i centomila abitanti; in tutti i casi nei quali a termine delle leggi finora in vigore, il provvedimento sarebbe stato riservato alla esclusiva competenza del Consiglio comunale; nei comuni con popolazione superiore nei casi previsti dall'art. 217 della legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, sui bilanci, sui conti e sull'assunzione diretta dei pubblici servizi.

Qualora il provvedimento del podestà non sia conforme al parere della Consulta, deve farsene constare nel verbale relativo, e la deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del prefetto, anche nei casi previsti dai commi 2° e 3° dell'art. 11.

## Art. 10.

Le adunanze della Consulta non sono valide qualora non intervenga almeno la metà dei suoi componenti; i pareri della Consulta vengono emessi a maggioranza assoluta di voti.

Quando in due successive convocazioni a distanza non minore di 5 giorni, la Consulta non possa pronunciarsi per mancanza di numero legale, il podestà è autorizzato a provvedere anche nei casi di cui all'articolo precedente, pur senza il parere della Consulta.

## Art. 11.

Le deliberazioni dei podestà dei comuni indicati all'art. 2 con popolazione non superiore ai centomila abitanti, le quali non siano soggette all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, a termini del 1° comma dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono sottoposte all'approvazione del prefetto soltanto quando, a termini delle leggi finora in vigore sarebbero state riservate alla esclusiva competenza del Consiglio comunale.

Negli altri casi, sono soggette soltanto al visto di legittimità del prefetto o del sottoprefetto.

Per i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti, le deliberazioni del podestà, che non siano sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa a termini del citato comma 1° dell'art. 13 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, sono soggette soltanto al visto di legittimità del prefetto.

## DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

## Art. 12.

Nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, di cui alla tabella n. 1, allegata al Testo Unico 19 agosto 1917, n. 1393, e dal terremoto del 13 gennaio 1915, compresi negli elenchi approvati con i Regi decreti 7 febbraio 1915, n. 71 e 72, 14 febbraio 1915, n. 118, e 22 aprile 1915, n. 543, l'Ufficio di podestà può essere, in via eccezionale, conferito, per non oltre un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto, anche ai funzionari ed impiegati governativi indicati nel 4° comma, 2° capoverso, dell'art. 26 del Testo Unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Se i comuni contemplati dal comma precedente sono finitimi, l'Amministrazione può essere affidata ad un solo podestà quando anche la popolazione complessiva di essi superi i 5,000 abitanti.

Resta fermo il disposto del 3° capoverso dell'art. 2 del Regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926 n. 1380, per i comuni che siano dichiarati luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

## Art. 13.

Finchè non siano emanate le norme di cui al 4° comma dell'art. 6, ed effettuata la nomina della Consulta per ogni singolo comune, resta sospesa l'applicazione delle disposizioni del presente decreto relative alla Consulta stessa.

La nomina della Consulta dovrà, per altro, essere effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione delle norme di cui al 4° comma dell'art. 6.

Art. 14.

L'applicazione delle norme del presente decreto resta sospesa nei riguardi del comune di Napoli sino a che rimanga in vigore il Regio decreto-legge 15 agosto 1925, n. 1636.

Nulla è innovato, nei riguardi del comune di Roma, alle disposizioni dei Regi decreti-legge 28 ottobre 1925, n. 1949, e 10 giugno 1926, n. 1025.

Art. 15.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare le disposizioni del presente decreto con quelle della legge 4 febbraio 1926, n. 237, e del Regio decreto-legge 9 maggio 1926, n. 818, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, nonchè a formare il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale modificandone le disposizioni per porle in armonia con i principi informativi delle leggi succitate e del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito, del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 3 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Le innovazioni contenute nel decreto-legge 3 settembre 1926, ora in discussione, vertono principalmente su quattro punti:

1° si sopprime il sistema elettorale e vi si sostituisce la nomina governativa.

2° si concentrano nella sola persona del podestà tutte le attribuzioni spettanti al sindaco, alla Giunta e al Consiglio;

3° si istituisce in un secondo tempo, ancora da venire, accanto alle persone del podestà un collegio consultivo;

4° si sopprime la discussione pubblica,

il resoconti pubblici, il controllo delle pubbliche opinioni;

Il primo punto relativo alla soppressione del sistema elettorale, ha oggi un'importanza più teorica e generale che pratica e attuale.

La tendenza del Governo era dapprima di mantenere il sistema elettorale. Ne sono prove le ripetute promesse - le più recenti sono del 1925, in sede di discussione di bilancio - di indire le elezioni amministrative. Erano allora circa 1500 comuni che si trovavano senza amministrazione regolare. Altra conferma la troviamo nella estensione dell'elettorato alle donne. Fu un bel gesto cavalleresco. Io, veramente, votai contro. Neanche trovo sia un cambiamento di rotta l'istituzione del podestà nei piccoli comuni, avvenuta con legge 4

febbraio 1926, essendovi per essi delle ragioni particolari. L'amministrazione del piccolo comune era e resta nelle mani del segretario. Si facciano o no le elezioni la cosa non ha importanza. I cittadini hanno rari rapporti coll'amministrazione e non se ne curano altro che quando li spingono interessi privati. Però il dire, come fa la relazione ministeriale, che l'ordinamento podestarile ha fatto nei piccoli comuni ottima prova, dopo così pochi mesi, sembrami prematuro.

Oggi siamo ad un cambiamento serio e grave. Io comprendo però che le rivoluzioni hanno i loro diritti ed i loro sviluppi, e comprendo che i governanti non possono prescindere dalla realtà delle cose, dal corso degli eventi e, diciamolo pure, dalle tendenze delle persone che li attorniano. Soprattutto mi rendo conto dello stato di fatto per il quale una elezione comunale oggi non sarebbe forse possibile e certo non sarebbe pratica. Infatti salvo pochissime eccezioni le elezioni comunali che furono tentate furono elezioni *sui generis*. Una lista sola s'impose, conquistando maggioranza e minoranza, con percentuale enorme di votanti. Ciò ha un significato che tutti capiscono. E quali competizioni per essere candidati nella lista destinata a vincere!

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. No; mi permetta, senatore Ricci, basterebbe a dimostrarlo l'elezione di Palermo.

RICCI FEDERICO. La quale conferma le mie asserzioni. Ad ogni modo quali altre elezioni mi potrebbe citare oltre quella di Palermo? L'eccezione conferma la regola. Come avvenivano prima le elezioni? Vi erano due o tre liste in lotta, preparate da comitati elettorali, da giornali, da segretari di partiti. Il corpo elettorale era diviso in due categorie di elettori: quelli che sistematicamente e in modo compatto votano per una lista, e quelli, che io chiamo elettori veramente intelligenti e coscienti, che non avevano spirito fazioso né pregiudiziali di partito, e votavano secondo il merito dei candidati e la bontà pratica dei programmi e cancellavano nomi e talora li sostituivano con altri, tratti dalle liste avversarie. Tali elettori coscienti determinavano il successo di una data lista e la gradualità negli eletti. Tutto questo non potrebbe avvenire ora. Il partito al potere è totalitario, e diviene

necessariamente intollerante. — La categoria così utile, degli elettori indipendenti, non può più agire. Anzi è quasi scomparsa la possibilità di fare una lista diversa da quella ufficiale — La minoranza non può più formarsi, né potrebbe funzionare. E allora, se la funzione del corpo elettorale è ridotta senz'altra alternativa a confermare candidati propositi, è più logico che siano nominati addirittura dal Governo. Quindi io non avrei, dà oppormi, allo stato attuale, alla introduzione delle nomine governative; salvo forse in quanto si rende definitiva la scomparsa della minoranza. E questo è un inconveniente grave, perchè la minoranza nelle amministrazioni comunali esercita una importantissima funzione di critica e controllo degli amministratori e della burocrazia comunale.

Veniamo al secondo punto e cioè alla concentrazione di tutte le attribuzioni nelle mani di una sola persona che ieri si chiamava Commissario Prefettizio, Commissario straordinario, Alto Commissario e che oggi si chiama Podestà e, in qualche caso, Governatore. Perchè una persona possa degnamente ed adeguatamente provvedere ad atti amministrativi è necessario che conosca i bisogni e gli umori della cittadinanza al momento in cui è eletta e che continui a conoscerli anche in seguito, dato che questi bisogni cambiano continuamente.

Ora i Podestà, che sono stati nominati, generalmente conoscono abbastanza bene i bisogni della cittadinanza: li conoscono perchè provengono da quello stesso sistema elettorale che oggi scompare: sono cresciuti in mezzo alle discussioni e in mezzo alle lotte. Il Governo ha fatto bene a sceglierli in questo campo. Ma quando sarà finito questo vivaio il Governo si troverà imbarazzato a scegliere Podestà che conoscano le cose fin dall'inizio della loro amministrazione.

È poi difficile che il Podestà possa essere continuamente a cognizione dei nuovi bisogni che vanno formandosi. Gli vengono a mancare gli organi di senso. Gli organi di senso di un sindaco erano, la stampa, oggi standardizzata, la discussione pubblica e soprattutto i consiglieri comunali i quali erano organi che riportavano al sindaco mediante il loro contatto continuo coi cittadini i bisogni e i giudizi della

cittadinanza anche sulle piccole cose; ma non bisogna dimenticare che si vive appunto di piccole cose. Il Podestà non ha nulla di tutto questo, deve attingere le sue informazioni attraverso alla burocrazia comunale: e non ha modo di controllare dall'esterno come marcia la sua amministrazione. È come un direttore di orchestra che stesse sempre in mezzo ai suoi suonatori e non andasse mai fuori, e non sentisse il giudizio del pubblico. Per sapere veramente qualche cosa egli dovrebbe imitare il buon califfo della leggenda.

D'altra parte il Podestà non può neppure avere la competenza e l'attività materiale necessaria a sostituire gli assessori che componevano la giunta, e ai quali, durante il regime sindacale, erano delegate parte delle sue funzioni. Inoltre rivestendo altre cariche pubbliche è spesso distratto dalle sue cure amministrative.

La conseguenza quale è? È che si cade completamente nel dominio dell'alta burocrazia comunale, che non è più controllata dai consiglieri comunali o dalla stampa, della burocrazia comunale che, essendo interposta fra la cittadinanza e il Podestà, finisce per presentare le cose a modo suo ed eseguirle a modo suo.

Si dirà che anche lo Stato amministra per mezzo della burocrazia statale: ma io rispondo che si tratta di cose ben distinte. Infatti sono campi di azione assolutamente diversi; la burocrazia statale gerisce cose che sono fuori della competenza e del contatto dei cittadini, mentre la burocrazia del grande e del medio comune ha continui rapporti colle cittadinanza. Pensate quante pratiche avete da sbrigare al comune in fatto di istruzione, igiene, polizia, cimiteri ecc. Pensate quale azione importante e ormai insindacabile esercita il comune in fatto di concessioni, lavori, piani regolatori, permessi di edificazione ecc.

La burocrazia statale è stata scelta rigorosamente in base a concorsi, in base ad esami. Essa è — si potrebbe dire — dinamica. Mediante la disciplina, mediante la tendenza al miglioramento e il pericolo di traslochi, ha un impulso continuo a migliorare e progredire. Altrettanto non possiamo dire per la burocrazia comunale. L'ideale dell'impiegato comunale è di avere un dato posto in una data località, ed una volta arrivato a un dato ufficio fermarsi.

Intanto qualcuno cerca altre occupazioni e si prepara un impiego per quando andrà in pensione. La spinta verso il miglioramento non esiste. La burocrazia comunale è statica.

Non avendo la possibilità di accudire a ogni cosa, al Podestà resteranno le funzioni decorative, oggi le più importanti ed ingombranti; resteranno le grandi linee, i grandi progetti senza esecuzione, le cose sensazionali magnificate dalla stampa. Ogni Podestà amerà legare il suo nome all'annuncio di qualche opera grandiosa; anche se di dubbia utilità o di peso alla finanza del comune.

Questi inconvenienti potranno essere attenuati quando si provveda alla nomina della Consulta — ed è questo il terzo punto —. Io non ho ancora ben chiara l'idea del come funzionerà la Consulta, ma certamente potrà servire come organo di contatto fra il Podestà e la cittadinanza, potrà quindi rendere vantaggi notevoli, sia essa eletta o nominata. Non mi rendo però ben conto come si procederà volendo ricorrere al sistema elettivo, perchè la legge dice che il Governo sceglie su terne designate dai sindacati locali. Chi le designa, il presidente del sindacato o i soci? E il presidente è nominato dal Governo o viene eletto dai soci del sindacato? Se poi la designazione vien fatta dai soci, si procederà per elezione o mediante altro sistema? Tutte queste sono cose da chiarire; comunque, ben venga la Consulta. Forse l'ordinamento corporativo non permetterà di scegliere gli elementi più adatti alla vita amministrativa — ma vi sarà sempre un progresso in confronto del Podestà solo, e si farà a pieno l'esperimento —. Io raccomando al Governo di procedere presto a tali nomine.

Il quarto punto delle modificazioni introdotte in questa legge riguarda la mancanza di pubblica discussione; la mancanza di pubblici resoconti, la mancanza di controllo. Basta enunciare questi inconvenienti per rendersene ragione.

Ad esempio, noi abbiamo l'amministrazione statale la quale diligentemente pubblica i bilanci; i due Rami del Parlamento li discutono. Le amministrazioni delle varie aziende statali pubblicano i loro resoconti; noi possiamo prenderne cognizione e discuterli. Finó ad oggi l'Amministrazione comunale rendeva ragione in pubblico della gestione sua e delle aziende

da essa dipendenti. Oggi è soppressa la pubblica discussione; i bilanci e gli altri resoconti sono visti semplicemente dal prefetto, dalle Giunte provinciali amministrative ed eventualmente anche dai funzionari di quel servizio ispettivo dei comuni e delle provincie che fu creato con decreto legge 23 ottobre 1925. Ora sappiamo benissimo quale efficacia abbia il controllo dell'autorità prefettizia e della Giunta provinciale amministrativa. In generale per disciplina di partito e per disciplina di funzionari, si approva quello che si intuisce doversi approvare. Se poi vogliono esaminare le pratiche, non lo possono perchè sono operati dal lavoro. Ma anche se le potessero esaminare, potranno, tutto al più, certificare che sono in ordine dal punto di vista formale, dal punto di vista contabile, ma non potranno dire se o no corrispondono all'interesse della città, non potranno dirlo perchè tali organi non conoscono i bisogni della cittadinanza e, non essendovi stata discussione, non c'è alcuno che abbia fatto presenti le ragioni avverse alle pratiche che si propongono;

Quale cittadino, io chiedo, se e come posso conoscere il bilancio del comune al quale appartengo. Desidererei su questo riguardo una risposta dall'on. ministro. Se tale diritto non mi compete più come cittadino, chiedo se lo ho come senatore. Allo stato attuale della legge ne dubito. Chiedo allora che sia modificata opportunamente la nuova legge e per i cittadini e per i parlamentari.

Abbiamo una quantità di comuni che pubblicano bollettini i quali corrisponderebbero alle loro gazzette ufficiali; ma non v'è mai pubblicato un bilancio nè del comune nè delle aziende municipali. Come osservai già altra volta, tale pubblicazione dovrebbe essere obbligatoria.

L'amministratore più onesto, se non deve rendere i conti e fare periodiche relazioni della sua opera, finisce inconsapevolmente per diventare trascurato. Ed all'ombra di quella sua trascuranza può a poco per volta nei suoi dipendenti allignarsi l'abuso. Che cosa avverrebbe di una società anonima che non avesse l'obbligo della relazione e dei bilanci annuali?

Così si vien formando nel pubblico uno stato di apatia, di rassegnazione, di esclusiva cura dell'interesse privato, di ignoranza degli

affari cittadini, di tolleranza di creduti abusi, insomma una supinità ed una ineducazione politica che non mancherà di esercitare in avvenire una influenza deleteria sui nostri comuni e su tutta la nostra vita civile.

Io non credo che possa essere nei propositi del Governo la formazione d'un tale stato di cose, anzi credo che esso non corrisponda affatto ai postulati di questo regime.

Confido quindi che si vorranno introdurre nella legge le opportune modificazioni.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Nella assenza del ministro dell'interno dirò io brevi parole a proposito dei rilievi fatti or ora dal senatore Federico Ricci.

Anzitutto osservo all'onorevole senatore Ricci che quei rilievi avrebbero potuto più utilmente essere esposti quando in questa Assemblea fu discusso il disegno di legge per la creazione dell'istituto podestarile. Allora fu risolta la questione di massima circa la convenienza della riforma. Non è infatti da dimenticare, benché l'onorevole senatore Ricci non abbia mostrato di ricordarsene, che fino dalla presentazione di quel disegno di legge, nella relazione ministeriale che lo accompagnava, e nelle dichiarazioni del Governo davanti all'uno ed all'altro ramo del Parlamento, fu esplicitamente preannunziata la estensione del nuovo ordinamento a tutti i comuni del Regno.

Quindi la questione di massima fu allora consapevolmente risolta dal Parlamento, mentre oggi è stata riproposta dall'onorevole senatore Ricci, come se fosse possibile ritornare su questo punto, che è fondamentale per il programma del Governo fascista.

In linea di fatto giova notare come la legge per la creazione dell'istituto podestarile sia stata accolta dal favore unanime del Paese, il quale già aveva chiaramente dimostrato la sua stanchezza e la sua insoddisfazione per il danno cagionato, nell'ultima fase della vita italiana, dal mantenimento del sistema elettivo delle Amministrazioni locali. L'onorevole senatore Ricci, ricordando forse di essere stato il sindaco lodato di un grande comune italiano, non ha tenuto presente l'esperienza dolorosa e funesta che quasi da per tutto si

era fatta del sistema elettivo in un periodo di tempo in cui le mutate condizioni politiche e sociali del nostro paese, reclamavano manifestamente un mutamento di ordinamenti e di direttive. In realtà la popolazione seguiva, sì, da per tutto, con un certo interesse i dibattiti dei Consigli comunali, ma in quanto questi erano non già consessi di amministratori, nei quali serenamente si discutesse dei problemi locali e del modo migliore di provvedere alla gestione del pubblico denaro; erano bensì assemblee politiche, aperte allo sterile contrasto dei partiti, nelle quali, soprattutto nel Mezzogiorno, si ripercoteva con vicenda alterna la lotta delle fazioni personali, imperniata sopra la rivalità di clientele spesso unite da interessi inconfessabili.

D'altronde non si può dimenticare, onorevole senatore Ricci, quali fossero le condizioni dei comuni italiani, così come li trovò il fascismo al momento del suo avvento al potere. La massima parte era in condizioni disastrose: servizi pubblici paralizzati; rivolta permanente dei dipendenti comunali; saccheggio programmatico del bilancio, con la conseguenza di un cronico *deficit*; impossibilità di costituire amministrazioni vitali.

Le obiezioni che ha enunciate l'on. Ricci investono, come già dissi, per la massima parte non il provvedimento che oggi è offerto qui alla discussione, ma la legge iniziale, di cui questo provvedimento promuove unicamente l'estensione. Comunque, è fuori di dubbio che la critica dell'on. Ricci non regge validamente a un esame appena accurato.

In fondo essa si riduce a questo: a deplorare che non sia stata immediatamente istituita la Consulta, in quanto lo stesso onorevole senatore Ricci ha implicitamente ammesso che molto probabilmente la formazione della Consulta eviterà.....

RICCI FEDERICO. Attenuerà!

FEDERZONI, *ministro delle colonie*.... alcuni importanti inconvenienti che egli ha creduto denunciare.

Ed infatti anche io, che ho avuto l'onore di essere il ministro proponente del disegno di legge per la creazione del Podestà, sono convinto che solo con la formazione della Consulta questo istituto potrà pienamente rag-

giungere i propri scopi; ma la Consulta sarà il riflesso ed il frutto dell'ordinamento corporativo realizzato e consolidato in tutta la vita economica e sociale del paese.

È chiaro che l'una cosa non può venire innanzi l'altra. D'altronde, sotto la vigile e vigorosa volontà propulsiva del Capo del Governo, la realizzazione di tale ordinamento non tarderà ad essere compiuta, e la creazione delle Consulte comunali verrà a perfezionarlo e ad assicurarne tutti i benefici nei singoli comuni italiani.

La Consulta, espressione viva, diretta e legittima degli interessi del lavoro e della produzione, ossia dell'organismo economico e sociale del comune, costituirà il vivaio dei futuri amministratori; informerà il Podestà dei bisogni delle singole categorie e di tutta la cittadinanza; controllerà secondo i poteri che le sono efficacemente assicurati dalla stessa legge, la corretta e utile gestione del bilancio; ed i cittadini tutti, attraverso le associazioni di cui fanno e faranno parte, saranno in condizione di poter far giungere la loro voce fino all'organo direttivo della vita amministrativa comunale.

Nè è possibile, onorevole Ricci, svalutare l'azione dell'autorità tutoria, che sarà, io credo, più che sufficiente per poter garantire la regolare e saggia amministrazione dei comuni. Io ricordo i tempi in cui questa azione dell'autorità tutoria risultava nulla di fronte alla caparbia volontà di mal fare di coloro che avevano fatto dei più grandi comuni italiani altrettanti fortilizi armati contro lo Stato e contro la nazione. (*Benissimo*). Ma oggi in Italia ciò non è più possibile perchè vi è unità di programma, unità di indirizzo e di mezzi per attuare questo programma.

Onorevole Ricci, si poteva non accettare il concetto e lo spirito dello Stato fascista; ma ella stessa, con una parola di lealtà che le fece onore, riconobbe in questa assemblea il diritto per il fascismo di compiere interamente il suo grande esperimento; esperimento che già oggi vittorioso si concreta in opere costruttive delle quali tutti gli italiani ormai riconoscono la bontà e la santità.

Questo di oggi non è che un passo nella via per la quale ci siamo messi. Sotto la guida sicura e chiaroveggente del Capo del Governo,

noi sappiamo che per questa via giungeremo alla mèta (*Applausi vivissimi*).

RICCI-FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Io avevo fatto al Governo una domanda alla quale mi pare l'onorevole ministro non abbia dato risposta e cioè se un cittadino ha diritto di conoscere il bilancio del proprio comune. Mi permetto di pregare l'onorevole ministro perchè voglia rispondermi su questo punto.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Ho già risposto all'on. Ricci Federico col dire che attraverso gli organi corporativi ogni cittadino sarà effettivamente partecipe anche della vita del comune. Ma io domando all'on. Ricci dove egli trovi la enunciazione di un principio che sarebbe la negazione assoluta di un principio elementare di diritto pubblico nello Stato italiano? Quando mai si è potuto escludere che qualsiasi cittadino abbia la facoltà di conoscere come siano erogati i danari che egli versa come contribuente?

RICCI FEDERICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RICCI FEDERICO. Prego gli onorevoli colleghi di scusarmi se prendo nuovamente la parola.

Io osservo: le Società anonime pubblicano i loro bilanci nel bollettino delle Società per azioni; quindi, se io ho interessi in un'anonima, posso conoscere come essa viene amministrata. Lo Stato pubblica i suoi bilanci sulla *Gazzetta Ufficiale* e quindi ogni cittadino può prenderne cognizione. Invece i comuni non sono obbligati a pubblicare i loro bilanci. Perchè?

Io vorrei sapere dove possa consultarsi il bilancio comunale di qualsiasi città.

*Voce*: Presso la segreteria comunale.

RICCI FEDERICO. Sì, dopo d'aver fatto

due o tre ore di attesa, senza notare che anche così il bilancio ricercato si potrebbe non avere. Io vorrei che anche i bilanci comunali fossero pubblicati.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FEDERZONI, *ministro delle colonie*. L'onorevole senatore Ricci Federico farà cosa migliore se denuncerà a chi di ragione, e non a chi oggi sostituisce qui occasionalmente il ministro dell'interno assente, i casi in cui si verificasse l'inconveniente al quale ha accennato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Trattandosi di articolo unico, sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano » (N. 713).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente l'aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, con cui sono aggregati al comune di Napoli i comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 1<sup>o</sup> giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla aggregazione al comune di Napoli dei comuni di Saccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano sono aggregati al comune di Napoli.

Art. 2.

L'alto commissario per la provincia di Napoli è autorizzato a provvedere mediante commissari al passaggio dell'amministrazione dei comuni aggregati a quello di Napoli ed a quanto occorra per l'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì » (N. 725).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 22 luglio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Veduti la legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Veduti i Regi decreti-legge 11 settembre 1925, n. 1651, e 14 gennaio 1926, n. 76 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di sistemare organicamente le circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

La frazione Corniolo è staccata dal comune di Premilcuore ed aggregata a quello di Santa Sofia.

## Art. 2.

La parte del territorio del comune di Rocca San Casciano, compresa tra gli attuali confini comunali di Galeata, Premilcuore e Portico San Benedetto ed il tratto del crinale fra le valli del Rabbi e del Montone, che, partendo dal confine di Portico San Benedetto all'altezza del Monte della Serra, giunge attraverso il Monte Vecchio al confine di Galeata, è aggregata al comune di Premilcuore.

## Art. 3.

La parte del territorio del comune di Galeata, compresa fra l'attuale confine di Rocca San Casciano ed il tratto del crinale fra il Rabbi ed il Montone, che, partendo a nord dal Monte della Marina, giunge, attraverso il Colle Cento Forche ed il Monte Girone, al confine di Rocca San Casciano all'altezza di quota 607, è aggregata a quest'ultimo comune.

## Art. 4.

La parte del territorio del comune di Galeata, compresa tra la riva destra del fiume Rabbi, l'attuale confine del comune di Premilcuore ed una linea

che, partendo da quota 754, tocchi il Monte Altaccio, scenda lungo le quote 680 e 558 e, attraversando il Rabbi, lungo le quote 317, 403 e 443 raggiunga il nuovo confine del comune di Rocca San Casciano al Colle di Cento Forche, è aggregata al comune di Premilcuore.

Art. 5.

La parte del territorio del comune di Santa Sofia, compresa tra il confine di Galeata, la riva destra del Bidente fino al podere Meleto ed una linea che, partendo dal detto podere, salga per il Monticcolo e la Collina di Pondo a quote 707 e 758 e giunga al confine di Civitella di Romagna all'altezza di quota 781, è aggregata al comune di Galeata.

Art. 6.

Sono staccate dal comune di Santa Sofia ed aggregate a quello di Civitella di Romagna le frazioni Cigno, Seguno, Petrella Superiore e Civorio.

Art. 7.

Con decreto del prefetto di Forlì, sentita la Giunta provinciale amministrativa, sarà provveduto all'approvazione dei progetti di separazione patrimoniale e di reparto delle attività e passività, da predisporre d'accordo fra le Amministrazioni comunali interessate o, in caso di dissenso, d'ufficio, in dipendenza delle variazioni di circoscrizione disposte dal presente decreto.

Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai commissari che siano incaricati dell'Amministrazione dei comuni suddetti.

Art. 8.

Al prefetto di Forlì è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, anche alla approvazione del regolamento dei rapporti patrimoniali fra gli enti interessati in conseguenza delle modificazioni di circoscrizione disposte dai Regi decreti-legge 11 settembre 1925, n. 1651, e 14 gennaio 1926, n. 76.

Art. 9.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà » (N. 737).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità tra le funzioni da deputato al Parlamento e di podestà ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, che sopprime le cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 23 dicembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 288 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148);

Vista la legge elettorale politica 18 novembre 1923, n. 2444;

Visto l'art. 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118;

Visto l'art. 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i comuni del Regno col Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità assoluta ed urgente di provvedere, nell'imminenza di attuazione dell'ordinamento podestarile in tutti i comuni del Regno;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Sono soppresse le cause di ineleggibilità e di incompatibilità fra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà, previste dagli articoli 288 della legge comunale e provinciale (Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148), 95 della legge elettorale politica 17 gennaio 1926, n. 118, e 6 della legge 4 febbraio 1926, n. 237, estesa a tutti i comuni del Regno col Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge; il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

«Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi» (N. 749).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Conversione

in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente l'aggregazione al comune di Verona dei comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona San Massimo all'Adige e San Michele Extra.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 1º febbraio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge comunale e provinciale, Testo Unico 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839 ;

Veduto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere all'ampliamento della circoscrizione territoriale del comune di Verona ;

Udito il Consiglio dei ministri :

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

I comuni di Avesa, Montorio Veronese, Quinzano Verona, San Massimo all'Adige e San Michele Extra sono aggregati al comune di Verona.

## Art. 2.

Le condizioni dell'unione saranno determinate dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il nostro ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Visto il Guardasigilli : Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo » (N. 776).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei Magistrati dell'Ordine Amministrativo.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 7 febbraio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;  
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ;  
Udito il Consiglio dei ministri ;  
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, ministro segretario di Stato per l'interno ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Fino al 30 giugno 1927, il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i Magistrati dell'Ordine Amministrativo, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del ministro per l'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

Ai Magistrati dell'Ordine Amministrativo, dispensati dal servizio a norma dell'articolo precedente, sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 24 dicembre 1925, n. 2300.

## Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Capo del Governo ministro per l'interno proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1927 — Anno V.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo articolo unico.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
**« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento alla Regia Guardia di finanza » (N. 599).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge di ordinamento della Regia guardia di finanza.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia Guardia di finanza.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Regia Guardia di finanza, approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440 ;

Visti i Regi decreti 14 giugno 1923, n. 1281 e 31 dicembre 1923, n. 3170, che hanno portato modificazioni all'ordinamento della Regia Guardia di finanza ;

Visto il Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114, istitutivo della scuola d'applicazione per la Polizia tributaria investigativa ;

Visto l'articolo 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di ripianare le vacanze verificatesi nel ruolo generale della Regia Guardia di finanza e di fissare definitivamente il contingente organico occorrente per i servizi di polizia tributaria investigativa ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Gli ufficiali di cui all'articolo 2 del Regio decreto 14 giugno 1923, numero 1281, sono aumentati di un sottotenente maestro direttore di banda e di due sottotenenti maestri di scherma. I limiti di età di cui all'articolo 19 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono fissati ad anni 62 per il sottotenente maestro direttore di banda e ad anni 56 per i sottotenenti maestri di scherma.

## Art. 2.

I commi 1, 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, sono sostituiti dai seguenti :

«Il contingente della Regia Guardia di finanza è ripartito in :

- a) tre comandi di gruppo di legioni ;
- b) dodici legioni territoriali ed una allievi guardie ;
- c) una scuola allievi ufficiali ;
- d) una scuola allievi sottufficiali ;

e) una scuola d'applicazione per la polizia tributaria investigativa.

Le tre scuole sono comandate ciascuna da un ufficiale superiore.

Con decreto ministeriale saranno determinate e variate le sedi, le circoscrizioni e le dipendenze dei gruppi, delle legioni, dei circoli, delle compagnie, delle tenenze e delle sezioni, nonchè delle scuole e dei battaglioni allievi.

La ripartizione del contingente, la sede, la dipendenza e la circoscrizione delle brigate sono determinate dal Comando generale ».

## Art. 3.

Fra il 7° e l'8° comma dell'articolo 5 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente comma:

« I posti nei gradi di maggiore e di capitano devoluti all'avanzamento a scelta, che non potessero essere occupati a loro turno per esaurimento del relativo quadro annuale normale di avanzamento, non sono cumulati a favore di successive promozioni a scelta in eccedenza alle quote stabilite, ma vengono occupati con promozioni di ufficiali iscritti nei quadri normali o supplementivi di avanzamento a turno di anzianità ».

## Art. 4.

Al 6° comma dell'articolo 7 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, è aggiunto il seguente periodo:

« Però il tenente colonnello escluso definitivamente dall'avanzamento può, qualora a giudizio della Commissione conservi la piena idoneità agli uffici del proprio grado, essere conservato in servizio col grado stesso, fino al raggiungimento dei limiti di età ».

## Art. 5.

Al 2° comma dell'articolo 10 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, aggiungere:

« I militari del Corpo riammessi in servizio possono, dopo un anno dalla riammissione, e sempre quando posseggano i voluti requisiti, essere proposti per la rafferma con premio che loro compete in relazione al servizio già prestatato; e nel caso che vi siano ammessi, rimarranno prosciolti dalla ferma contratta per la riammissione in servizio ».

## Art. 6.

L'articolo 21 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, modificato dall'articolo 9 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per l'insegnamento delle varie materie nella Scuola allievi Ufficiali della Regia Guardia di finanza, il ministro delle finanze provvederà affidandone l'incarico, da rinnovarsi anno per anno, ad ufficiali della Regia Guardia di finanza e del Regio esercito o a funzionario dell'Amministrazione finanziaria, o ad insegnanti di Scuole medie di 2° grado, o a quanti abbiano titolo per l'insegnamento ».

## Art. 7.

L'articolo 29 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281, quale fu modificato dall'articolo 13 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, è sostituito dal seguente:

« Per i servizi di Polizia tributaria investigativa, l'Amministrazione potrà mantenere fuori quadro il seguente contingente:

Colonnello (ha anche la direzione delle scuole) . . . . .	N.	1
Tenenti Colonnelli o Maggiori . . . . .	»	3
Capitani . . . . .	»	7
Tenenti o Sottotenenti . . . . .	»	44
Marescialli Maggiori . . . . .	»	150
Marescialli capi e Marescialli . . . . .	»	200
Brigadieri . . . . .	»	150
Sottobrigadieri . . . . .	»	150
Appuntati . . . . .	»	100

Ai militari suddetti è conservato il supplemento dell'indennità militare speciale di cui all'ultimo comma dell'articolo 176 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Non sono invece dovuti il contributo mensile vestiario e le indennità giornaliere di servizio e di comando previste dal precedente articolo 26.

Per la reggenza degli Uffici doganali di ultima classe e per i servizi interni delle dogane si potranno trattenere al Corpo dopo il 25° anno e non oltre il 30° anno di servizio, con vincolo annuale di ferma senza diritto ad ulteriori promozioni nè ad aumenti di pensione, i marescialli e i marescialli capi che ne facciano domanda e possiedano l'attitudine e gli altri requisiti da determinarsi con regolamento ».

#### Art. 8.

Dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

L'articolo 3 del Regio decreto 16 settembre 1923, n. 2114;

Il 10° comma dell'articolo 5 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1281.

#### Art. 9.

La banda musicale è formata con elementi tratti dal contingente generale del Corpo stabilito dalla legge. Per garantirne il funzionamento possono essere incorporati, sempre nei limiti dell'organico del Corpo, con speciali disposizioni ministeriali, in qualità di sottufficiali, appuntati e guardie, i militari musicanti in congedo.

Al sottotenente maestro direttore di banda da nominarsi con decreto ministeriale fra coloro che hanno ricoperto o ricoprono uguali cariche nel Regio esercito, e ai militari musicanti, della Regia Guardia di finanza, spettano gli stessi assegni fissi ed eventuali dovuti ai pari grado e anzianità dell'Arma dei carabinieri Reali.

I sottotenenti maestri di scherma sono reclutati fra i sottufficiali del Corpo che abbiano frequentato con buon esito la Scuola magistrale di scherma e di educazione fisica.

#### Art. 10.

Gli articoli 28 e 29 del testo unico approvato con Regio decreto 26 novembre 1914, n. 1440, sono sostituiti dal seguente:

« Gli utili netti patrimoniali della Massa, accertati annualmente in base all'ultimo conto consuntivo, sono, nella misura di due decimi, investiti in rendita consolidata intestata al fondo attuale della Massa della Regia Guardia di finanza, e nella restante misura di otto decimi, erogati come appresso secondo norme da stabilire con regolamento:

a) in concessioni, fino al compimento degli studi secondari, di posti e mezzi posti in pubblici istituti di educazione del Regno, o in sussidi scolastici, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo;

b) in borse di studio, da conferirsi per concorso, presso scuole superiori, a favore dei figli ed orfani degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo, i quali abbiano dimostrato particolare inclinazione agli studi;

c) in sovvenzioni straordinarie ad ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in caso di gravi infortuni o di eccezionale bisogno, ed in sussidi vitalizi o di determinata durata alle loro vedove ed orfani ed, eccezionalmente, anche ai loro ascendenti;

d) in doti alle figlie dei sottufficiali e militari di truppa, in occasione di matrimonio ;

e) in concessioni continuative o sussidi a militari del Corpo mutilati o resi inabili per cause di servizio, oppure riformati di autorità, senza diritto a pensione, per infermità o imperfezioni contratte in servizio ;

f) in premi straordinari ai militari del Corpo che siano stati fregiati di medaglia o equivalenti onorificenze dal Governo nazionale o da Governi esteri ».

#### Art. 11.

Gli ufficiali superiori della Regia Guardia di finanza non possono partecipare quali scopritori alla ripartizione di somme esatte per contravvenzioni, qualunque sia la materia di accertamento cui si riferisce il prodotto da ripartire ; le quote che loro potessero spettare saranno versate a favore del Fondo massa del Corpo.

#### Art. 12.

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'articolo 10 del Regio decreto-legge 9 novembre 1919, n. 2073, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti l'ordinamento della Regia Guardia di finanza, e raccoglierle in un nuovo testo unico, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge, posteriore nel tempo alla autorizzazione consentita col citato provvedimento, fino alla data del presente decreto.

#### Art. 13.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni necessarie per l'attuazione del presente decreto, il quale sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 5 giugno 1926, n. 129) » (N. 600).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli Enti locali delle province di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle province di Treviso, Venezia e Vicenza.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere con effetto dal 1° gennaio 1926 ad un parziale discarico degli Enti del Veneto invasi o sgombrati durante la guerra, in dipendenza delle opere contro la disoccupazione eseguite dopo l'armistizio senza un criterio di stretta utilità per gli Enti stessi;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato, e col nostro ministro segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Lo Stato, a partire dal 1° gennaio 1926, assume a proprio carico il 40 per cento del residuo capitale al 31 dicembre 1925, tuttora a carico dei mutuatari, dei prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti per opere contro la disoccupazione in base al Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, alle Amministrazioni provinciali, ai comuni ed ai Consorzi appartenenti alle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni dalle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza, invasi o sgombrati durante la guerra.

La quota a carico dello Stato e gli Enti ai quali è applicabile questo articolo, sono indicati nell'annesso elenco.

## Art. 2.

L'attribuzione dell'abbuono tra gli Enti interessati di ciascuna delle cinque provincie è fatta dal prefetto, sentito il presidente della deputazione provinciale, che tiene conto delle condizioni speciali di quegli Enti mutuatari che per completare i pagamenti delle opere contro la disoccupazione hanno dovuto, in aggiunta alle somme mutate dalla Cassa depositi e prestiti, in base al Regio decreto-legge 28 novembre 1919, n. 2405, e successive modificazioni, contrarre altri prestiti onerosi.

Le determinazioni del prefetto non sono passibili di gravame nè in via amministrativa, nè in via giurisdizionale.

## Art. 3.

La quota di capitale posta con questo decreto a carico dello Stato è pagata alla Cassa depositi e prestiti in correlazione con l'ammortamento dei mutui e con versamento entro il mese di luglio di ciascun anno, ed in cor-

rispondenza sono ridotte, a cura della Cassa predetta, le delegazioni già rilasciate dagli Enti mutuatari per i mutui concessi.

La somma all'uopo occorrente è stanziata in un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1926-27, contro uguale diminuzione dell'assegnazione al capitolo corrispondente al 393 dell'esercizio 1925-1926, « somma occorrente per il pagamento, ecc. » dello stato di previsione medesimo.

Analogo stanziamento sarà fatto negli stati di previsione successivi sino all'estinzione del debito.

Il ministro delle finanze con suoi decreti provvede alle occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, restando il ministro proponente autorizzato alla presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

#### PROVINCIA DI BELLUNO.

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426 . . . . .		L.	16,201,100.—
Quota dello Stato . . . . .			6,480,440.—
			=====

#### PROVINCIA DI UDINE (ORA FRIULI)

Mutui descritti nel verbale 13 giugno 1923 della Commissione nominata in base al Regio decreto-legge 6 ottobre 1921, n. 1426 . . . . .		L.	45,555,070.—
Quota dello Stato . . . . .			18,222,028.—
			=====

#### PROVINCIA DI UDINE (ORA FRIULI)

*Comuni*: Artegna, Bicinicco, Buttrio, Campofornido, Carlino, Cercivento, Comeglians, Cordenons, Basiliano, Dignano, Fiume Veneto, Forni Avoltri,

Frisanco, Latisana, Lestizza, Magnano, Manzano, Moinacco, Osoppo, Paluzza, Polcenigo, Pradamano, Ravaschetto, Remanzacco, Sacile, San Vito di Fag., Suttro, Tramonti di Sopra, Treppo Carnico, Trivignano, Zuglio.

Somma totale residuata al 31 dicembre 1925 . . . . .	L.	3,317,950.—
Quota dello Stato . . . . .		1,327,180.—

=====

### PROVINCIA DI TREVISO

*Comuni invasi*: Cappella Maggiore, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fontanelle, Fregona, Gaiarine, Godega Sant'Urbano, Gorgo al Monticano, Mansuè, Mareno di Piave, Meduna di Livenza, Miane, Motte di Livenza, Oderzo, Orsato, Piavon, Pieve di Soligo, Refrontolo, Portobuffolè, Salgareda, San Fior di Sopra, San Pietro di Barbozza, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Sarmede, Segusino, Susegana, Tarzo, Valdobbiadene, Vazzola, Vittorio Veneto.

*Comuni sgombrati*: Treviso, Arcade, Castelfranco, Cornuda, Crocetta Trevigiana, Nervesa, Ponzano, Maser, Monastier, Monfummo, Montebelluna, Povegliano, San Zenon degli Ezzelini, Volpago, Borso, Castelleucce, Roncade, Villorba.

Somma totale residuata a mutuo al 31 dicembre 1925 . . . . .	L.	18,494,430.15
Quota dello Stato . . . . .		7,397,772.05

=====

### PROVINCIA DI VENEZIA

*Comuni invasi*: Annone Veneto, Cava Zuccherina, Ceggia, Cinto Caomaggiore, Concordia Sagittaria, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, Grisolera, Musile, Portogruaro, Pramaggiore, San Donà di Piave, San Stino di Livenza, Torre di Mosto, Teglio Veneto.

*Comuni sgombrati*: Burano e Meolo.

Importo al 31 dicembre 1925 . . . . .	L.	3,975,714.49
Quota dello Stato . . . . .		1,590,285.80

=====

### PROVINCIA DI VICENZA

*Comuni invasi*: Cison, Roana, Rotzo, San Nazario.

*Comuni sgombrati*: Bassano, Piovene, Posina, Solagna, Valli dei Signori, Torre Belvicino, Schio.

Importo al 31 dicembre 1925 . . . . .	L.	2,333,314.12
Quota dello Stato . . . . .		933,325.65

=====

Visto, d'ordine di Sua Maestà :

*Il ministro per le finanze*

VOLPI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento » (N. 601).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, col quale viene mantenuto fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto del 5 giugno 1926, n. 956, che proroga, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 5 giugno 1926, n. 956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 28 agosto 1924, n. 1320, e 25 settembre 1924, n. 1462, convalidati con la legge 11 febbraio 1926, n. 298 ;

Visto il Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 41, che proroga fino al 30 giugno 1926 l'applicabilità del divieto di esportazione del frumento ;

Visto l'articolo 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di mantenere il divieto suindicato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il divieto di esportazione del frumento continuerà ad essere applicato fino al 30 giugno 1927.

## Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il primo luglio 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge verrà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica » (N. 622).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 1157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161, del 14 luglio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di emanare norme per disciplinare la tassa di registro sui contratti concernenti alcuni pubblici servizi ;  
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Agli atti di concessione concernenti acqua, gas, ed energia elettrica, contemplati nell'art. 56 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è applicabile, annualmente, la tassa proporzionale di registro di centesimi venti per ogni cento lire dei corrispettivi convenuti, nonchè dei proventi lordi ricavati dall'esercizio.

Alla registrazione dei detti contratti sarà liquidata provvisoriamente la tassa dovuta pel solo primo anno di esercizio, salvo liquidazione definitiva al termine di ogni anno di esercizio.

## Art. 2.

L'aliquota di tassa di registro suddetta sarà applicabile anche ai contratti registrati anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, solamente in quanto essi diano luogo ad ulteriore pagamento di tassa.

## Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 1° luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico di artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito » (N. 728).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito, sostituendo all'art. 4 dello stesso Regio decreto il seguente:

Art. 4. « Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprano la carica di ministro o di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione, il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto esclusivamente al Capo del Governo. Tale giudizio tiene luogo anche del parere di Commissioni o Consigli speciali prescritto dalla legge.

« Per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — di cui ai Regi decreti-legge 4 settembre 1925, n. 1600 e 15 ottobre 1925, n. 1938, rispettivamente per gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina — e per quelli delle categorie del congedo sempre che ricoprano una delle suindicate cariche, il giudizio predetto può essere pronunziato anche se l'ufficiale non sia compreso nei limiti di anzianità stabiliti per l'avanzamento al grado superiore, purchè egli abbia raggiunta la prima metà del ruolo a cui appartiene, abbia conseguito speciali ricompense in guerra e si sia segnalato per eminenti servizi resi allo Stato.

« In ogni caso la proposta di promozione è fatta con speciale relazione a Sua Maestà il Re dal Capo del Governo ».

ALLEGATO.

Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 20 novembre 1926.

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria ;

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 397 e 398 sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica e sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito ;

Visto il Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra ;

Ritenuta l'urgente necessità di regolare meglio la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi citati Regi decreti-legge, nonchè di regolare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, di stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che rivestono la carica di sottosegretario di Stato, di regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e di stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo ministro segretario di Stato e ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e della aeronautica, di concerto col ministro per le finanze.

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Al terzo comma dell'art. 4 del Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1837, è sostituito il seguente :

« Al termine del primo anno di corso, coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartito in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento, col quale compiranno gli altri due anni di corso ».

## Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, dopo l'art. 116 *quater* è aggiunto il seguente articolo :

« I tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio effettivo che non ricoprano la carica di direttore studi ed esperienze di artiglieria, debbono

essere annualmente presi in esame — con le comuni norme d'avanzamento — per la idoneità a scelta per titoli alla carica suddetta. Il giudizio, unico e decisivo, è devoluto alla Commissione centrale d'avanzamento.

Se giudicati idonei, saranno conservati in servizio effettivo transitoriamente con funzioni del grado inferiore, finò a quando non si sia resa vacante la suaccennata carica o non abbiano raggiunto il limite di età di 64 anni.

Qualora siano invece giudicati non meritevoli di essere iscritti nel quadro di avanzamento a scelta per titoli alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria, ovvero se non siano iscritti nel quadro medesimo per rinuncia volontaria, saranno considerati come esclusi definitivamente dall'avanzamento; e per tale esclusione varranno le norme stabilite per l'esclusione dall'avanzamento derivante dalla non idoneità al grado superiore con identici effetti per quanto riguarda l'eliminazione dell'ufficiale dal servizio effettivo.

Per i tenenti generali suddetti il punto per la valutazione dei vari titoli accademici, delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc. aventi stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria, sarà assegnato da una apposita speciale Commissione, da nominarsi con facoltà insindacabile dal ministro della guerra ».

#### Art. 3.

All'art. 128 della legge suddetta è aggiunto il seguente comma :

« I giudizi decisivi per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza richiamo in servizio, che siano devoluti alla Commissione centrale d'avanzamento, continuano a rimanere di competenza della Commissione stessa, anche dopo la istituzione della Commissione speciale di cui all'art. 4 del Regio decreto 16 agosto 1926, n. 1477 ».

#### Art. 4.

Per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che ricoprono la carica di sottosegretario di Stato presso qualsiasi Amministrazione il giudizio d'avanzamento è unico ed è devoluto rispettivamente al ministro della guerra, al ministro della marina e al ministro della aeronautica.

#### Art. 5.

Agli effetti dell'art. 2 del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599 contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra, continueranno ad essere applicati agli ufficiali suddetti collocati in posizione ausiliaria ordinaria i limiti di età stabiliti dal Regio decreto 7 gennaio 1923, n. 12.

#### Art. 6.

Il numero delle direzioni d'artiglieria di cui alla lettera n) dell'art. 19 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito è stabilito in undici.

Il presente decreto, che entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 4 novembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria » (Numero 640).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti di pellicceria ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge del 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 21 giugno 1926.*

VITTORIO EMANUELE III

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA.

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con Regio decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con Regio decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il regime doganale dei prodotti della pellicceria per meglio adeguarlo alle condizioni dell'industria nazionale conciaria;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello dell'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le voci 808, 824 e 825 della tariffa generale dei dazi doganali in vigore, sono modificate come segue:

NUMERO e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITA	DAZIO BASE (Lire oro)	Coefficiente di maggiora- zione
808	Pelli conciate col pelo, comprese le code naturali con- ciate:			
<i>a</i>	fini:			
	1. di Ermellino, Martora del Canada e Zibellino, Chinchilla, Visone. . . . .	Chilogr.	60 —	0.5
	2. di Castoro, Faina, Kolinski, Lince, Lontra Sealskin (foca), Lontra Kamtschatka, Pekans, (Fischer), Puzzola, Volpe argentata, Volpe azzurra, Petit-gris . . . . .	»	30 —	0.5
<i>b</i>	altre, pesanti per pelle:			
	1. fino a 400 grammi. . . . .	»	5 —	0.5
	2. più di 400 grammi . . . . .	»	1 —	0.5
824	Tavole, sacchi o mappette, croci, tappeti, coperte e soppedanei, di pelli conce col pelo . . . . .	—	Dazio delle pelli di cui sono formati	—
825	Lavori da pellicciaio non nominati:			
<i>a</i>	di pelli fini o commisti con pelli fini:			
	1. della voce 808-a-1. . . . .	Chilogr.	100 —	0.5
	2. della voce 808-a-2 . . . . .	»	75 —	0.5
<i>b</i>	altre . . . . .	»	35 —	0.5

## Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno di

Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli*: ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

---

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

---

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:  
« Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali dell'Istituto nazionale dei cambi » (N. 641).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni sui valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1215, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONI.

## RE D'ITALIA

Vista la legge 24 agosto 1877, n. 4021 (Testo Unico) per l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile ;

Visto il Regio decreto 20 dicembre 1914, n. 1375, convertito nella legge 7 gennaio 1917, n. 96, col quale fu autorizzata la costituzione di un Consorzio per sovvenzioni su valori industriali ;

Visto il Regio decreto 23 maggio 1915, n. 700, i decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1661, 22 dicembre 1918, n. 1986 ; 19 giugno 1919, numero 1046 ; i Regi decreti-legge 23 settembre 1920, n. 1461, e 10 giugno 1921, n. 738, relativi al funzionamento ed alla durata di detto consorzio ;

Visti il Regio decreto-legge 4 marzo 1922, n. 233, ed il Regio decreto-legge 22 marzo 1923, n. 587, che prorogano i termini di esistenza del consorzio ed istituiscono una sezione speciale autonoma del consorzio medesimo ;

Visti i Regi decreti-legge 27 settembre 1923, n. 2158, e 30 dicembre 1924, n. 2103, portanti provvedimenti relativi alla citata sezione speciale autonoma del consorzio ;

Visti i decreti luogotenenziali 11 dicembre 1917, n. 1956 ; 13 maggio 1919, n. 696 ed il Regio decreto-legge 24 gennaio 1921, n. 8, relativi alla creazione, al funzionamento ed alla durata dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero ;

Sentito il Consiglio dei ministri ;

Ritenuta l'urgenza del provvedimento per mettere detti Enti in grado di potere adeguatamente assolvere le loro funzioni ;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

L'imposta di ricchezza mobile sugli interessi dei buoni fruttiferi che la sezione ordinaria del consorzio per sovvenzioni su valori industriali ha facoltà di emettere in base al disposto dell'art. 2 del Regio decreto 30 dicembre 1924, n. 2103, è liquidata annualmente in ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di capitale corrispondente al valore nominale dei buoni in circolazione.

## Art. 2.

L'imposta di ricchezza mobile sugli utili della sezione speciale autonoma istituita presso il consorzio di che all'articolo precedente, sarà applicata sulla sola parte degli utili stessi che, alla scadenza del termine assegnato con l'articolo 2 del Regio decreto-legge 27 settembre 1923, n. 2158, risulteranno disponibili, in quanto non siano serviti a fronteggiare perdite della sezione predetta, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto.

## Art. 3.

A datare dal 1° gennaio 1925 l'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile in confronto dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero sarà limitata alla quota parte dell'utile annualmente distribuito. L'applicazione dell'imposta sull'utile accantonato verrà effettuata all'atto della distribuzione dell'utile medesimo fra gli enti consortili e lo Stato.

## Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 luglio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali » (Numero 643).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926 n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 211 del 10 settembre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, col quale è stato creato l'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali:

Visto il Regio decreto 20 novembre 1924, n. 1945, contenente le norme per la esecuzione del citato Regio decreto-legge 25 ottobre 1924;

Visto il Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, contenente nuove disposizioni per l'Istituto nazionale suddetto;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto con i ministri per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli Istituti di credito fondiario sono autorizzati a concedere mutui in cartelle fondiarie all'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali per l'importo totale delle singole costruzioni, compreso anche il relativo valore dell'area, sino alla concorrenza complessiva di un quinto dell'importo massimo consentitogli dalle disposizioni che lo governano.

Ai mutui stessi saranno applicate tutte le norme contenute nei Regi decreti-legge 25 ottobre 1924, n. 1944; 7 febbraio 1926, n. 193, e successive disposizioni, salvo le norme vigenti per il credito fondiario e quelle contenute nel presente decreto.

Art. 2.

Ciascuno dei mutui, di cui all'art. 1 del presente decreto, sarà garantito con prima ipoteca a favore dell'Istituto mutuante, sulle aree e sulle costruzioni dell'Istituto mutuatario, nonchè sussidiariamente, dallo Stato, nel caso di inadempienza.

L'ammortamento, all'interesse che sarà pattuito tra l'Istituto mutuante e l'Istituto mutuatario, entro il limite massimo stabilito dalle disposizioni che governano quest'ultimo, avverrà in 50 annualità costanti, decorrenti dal 1° luglio o dal 1° gennaio immediatamente successivi all'approvazione del collaudo dei fabbricati costruiti col mutuo stesso.

Gli interessi sulle somme del mutuo corrispondente prima dell'ammortamento saranno capitalizzati e andranno in accrescimento del mutuo da ammortizzare.

Art. 3.

Le annualità cinquantennali di ammortamento comprensive di capitale e di interessi, saranno versate all'Istituto mutuante in rate semestrali con scadenza al 1° luglio ed al 1° gennaio di ciascun anno.

La quota a carico dello Stato, giusta l'art. 36 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, consistente nella centesima parte del capitale mutuato, sarà corrisposta dallo Stato stesso in misura semestrale costante.

Art. 4.

I mutui di cui nel presente decreto godranno, oltrechè delle agevolzze consentite dal Regio decreto-legge 25 ottobre 1924, n. 1944, e dalle successive disposizioni riguardanti l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato, della esenzione dai diritti di abbonamento di cui all'art. 27 del Testo Unico 16 luglio 1905, n. 646.

Art. 5.

Le Casse di risparmio ordinarie sono autorizzate ad acquistare le cartelle fondiarie di compendio dei mutui previsti dal presente decreto, alle condizioni che pattuiranno con l'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato in modo, però, che il costo effettivo di ogni operazione rappresentato dalle cartelle fondiarie acquistate, non risulti complessivamente superiore a quello della corrispondente operazione di mutuo effettuata dallo stesso Istituto nazionale con uno degli Istituti di credito fondiario.

Art. 6.

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata, in corrispondenza ai versamenti di cui agli articoli 32, comma 1° del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 193, e art. 1 del Regio decreto 11 marzo 1926, n. 450, nonchè in corrispondenza ai versamenti che eseguirà la Cassa di risparmio delle provincie lombarde per i mutui suppletivi a favore di cooperative edilizie tra impiegati e pensionati dello Stato, che già ebbero mutui principali sui fondi della suddetta Cassa di risparmio, a rilasciare agli Istituti versanti certificati di credito, che potranno essere accettati in cauzione per contratti di appalto di esattorie comunali e di ricevitorie provinciali delle imposte dirette, pel valore capitale pari a quello attuale risultante dal piano di ammortamento del mutuo corrispondente concesso dalla Cassa depositi e prestiti.

Art. 7.

Gli interessi dei mutui stipulati dall'Istituto nazionale per le case degli impiegati, sia con la Cassa depositi e prestiti che con gli altri Istituti di credito a ciò autorizzati, nonchè gli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e prestiti sui versamenti in conto corrente ad essa fatti dalle Casse di risparmio o dai varî Istituti ai sensi dell'art. 32 del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926 n. 193, e dell'art. 1 del Regio decreto-legge 11 marzo 1926, n. 450 e destinati alla costruzione di case per gli impiegati, sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 13 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — GIURIATI — BELLUZZO.

Visto, *il guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione » (N. 644).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro per le finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di imporre una maggiore disciplina nei consumi e conseguentemente di vietare o limitare per il periodo di tempo strettamente indispensabile la importazione di determinate merci ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto con quelli per gli affari esteri e per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Il ministro delle finanze è autorizzato ad imporre con suo decreto, di concerto con i ministri per gli affari esteri e per l'economia nazionale, i divieti di importazione, generali od oltre determinati contingenti, ritenuti necessari per la migliore disciplina dei consumi interni.

## Art. 2.

Speciali permessi, in derogazione ai divieti, potranno essere accordati, volta per volta, e su domanda degli interessati, dal ministro delle finanze

## Art. 3.

Sulle domande di deroga al divieto e sulla opportunità di concessioni per contingenti determinati, il ministro per le finanze provvederà sentito, ove lo creda, il parere di apposito Comitato consultivo, la cui costituzione sarà disposta con decreto del ministro medesimo.

## Art. 4.

È abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto.

## Art. 5.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 6 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime » (N. 648).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settem-

bre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette, e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta l'opportunità e l'urgenza di adottare alcuni provvedimenti di sgravio nell'intento di semplificare gli attuali ordinamenti tributari entro i limiti delle possibilità del bilancio dello Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Tasse sugli affari.*

## Art. 1.

L'esenzione concessa dall'art. 1 del Regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, dalle tasse di registro, successione ed ipotecarie per le liberalità a qualsiasi titolo a favore di provincie, comuni ed altri enti morali ed istituti italiani legalmente riconosciuti, per gli scopi ivi indicati, è estesa, nell'identico caso, alle tasse stabilite dai numeri 10 e 11 della tabella A, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

## Art. 2.

È soppressa la tassa sulla circolazione dei velocipedi, e sulle macchine ed apparecchi ad essi assimilabili, stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283.

La circolazione dei velocipedi muniti di piccoli motori ausiliari indicati nel secondo comma dell'art. 8 del Regio decreto predetto, è soggetta alla tassa annua fissa di lire 30.

Ove sia unita la carrozzetta la tassa è di lire 55.

La tassa continuerà a riscuotersi nel modo e con le forme stabilite dall'art. 1 e seguenti dell'anzidetto Regio decreto.

## Art. 3.

Sono soppressi:

a) le tasse di bollo sulle note e conti degli alberghi, locande e pensioni di che al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3274, e art. 1 dell'annessa tariffa;

b) i diritti erariali sui bagni e sulle cure fisiche, di che al titolo IV del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276;

c) il diritto erariale, di che all'art. 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, relativo ai diritti erariali sugli spettacoli, sui versamenti che sotto i nomi di entrate, iscrizioni e simili, vengono fatti da coloro che partecipano alle gare di tiro al volo e alle altre gare ivi indicate.

Sulle note e conti di cui sopra alla lettera a) e sulle ricevute o quietanze od altro documento attestante l'introito di somme per biglietti d'ingresso negli stabilimenti balneari e termali e per cure fiscali, per entrate od iscrizioni di cui sopra alle lettere b) e c), in quanto vengano rilasciati, è dovuta la ordinaria tassa di bollo di quietanza di che all'art. 52 della tariffa allegato A al Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3268.

#### Art. 4.

Le disposizioni di privilegio tributario recate dall'art. 25 del Testo Unico delle leggi sul credito agrario 9 aprile 1922, n. 932, escluse quelle concernenti le cambiali, sono prorogate fino al 31 dicembre 1936.

Gli enti ed istituti enumerati nell'ultimo capoverso dell'art. 1 del detto Testo Unico, cui sono da aggiungere anche la Cassa nazionale delle assicurazioni sociali e l'Istituto nazionale delle assicurazioni, godranno il privilegio tributario soltanto se abbiano ottemperato, ed ottemperino, esattamente alle disposizioni dell'art. 8 del regolamento 29 ottobre 1922, n. 1825.

Gli atti costitutivi del privilegio convenzionale di cui all'art. 9 del Testo Unico suddetto, in quanto l'istituto mutuante non abbia diritto a totale esenzione dalle tasse di bollo e di registro, saranno scritti su carta da bollo da lire 2 e soggetti alla tassa fissa minima di registro, nonchè agli emolumenti ipotecari.

#### *Imposte fondiarie.*

#### Art. 5.

Fino a che non sia entrato in attuazione il nuovo catasto, disposto dalla legge 1º marzo 1886, n. 3682, continuano ad essere applicati nelle provincie nelle quali ancora sono in vigore i catasti antichi, le norme regolanti i catasti stessi per quanto riflette gli sgravi dell'imposta fondiaria in caso di perdita di prodotto a causa di infortuni celesti o altri cataclismi.

Ove si faccia luogo allo sgravio parziale o totale della imposta fondiaria a norma della disposizione suindicata e di quelle della legge 1º marzo 1886, n. 3682, è ammessa anche la corrispondente revisione straordinaria del reddito agrario contemplato dal Regio decreto 4 gennaio 1923, n. 16.

#### Art. 6.

Per le denunce tardive delle nuove costruzioni presentate fino al 31 agosto 1926 in virtù dell'art. 8 del Regio decreto 30 agosto 1925, n. 1548, per godere della esenzione delle imposte e delle sovrimposte contemplate dal decreto stesso, è data facoltà al ministro per le finanze di concedere, caso per caso, la sanatoria della tardiva denuncia, quando risulti accertato, da attestazioni delle competenti autorità e possa constatarsi direttamente dagli uffici finanziari, che la costruzione era in corso al 25 agosto 1925.

*Imposta di ricchezza mobile.*

## Art. 7.

Le tassazioni eseguite agli effetti della imposta di ricchezza mobile, al nome delle società anonima ed in accomandita per azioni, degli istituti di credito e delle Casse di risparmio, con le norme dell'art. 25 del Testo Unico approvato con Regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021, hanno normalmente carattere definitivo.

Quando però il bilancio di competenza risulti passivo, si farà luogo al rimborso dell'imposta purchè gli enti presentino la richiesta di rimborso entro il termine loro imposto dall'art. 3 della legge 2 maggio 1907, n. 222, per la presentazione del bilancio.

In tale ipotesi si farà ugualmente luogo a definitiva tassazione in base al rispettivo bilancio di competenza anche per l'anno pel quale, ai sensi del predetto art. 25, l'accertamento avrebbe dovuto normalmente eseguirsi, in base al bilancio che ha dato luogo al rimborso.

Per le società e per gli istituti il cui esercizio sociale non coincida con l'anno solare, è considerato bilancio di competenza, agli effetti del presente articolo, il bilancio relativo all'esercizio sociale, chiusosi nel corso dell'anno.

## Art. 8.

Le disposizioni del Regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 183, sono estese con la stessa decorrenza del 1° gennaio 1927, a tutte le aziende esercenti servizi pubblici automobilistici a chiunque appartenenti.

## Art. 9.

L'imposta di ricchezza mobile dovuta per i salari, le mercedi giornaliere, gli assegni, le indennità e ogni altro compenso di qualsiasi specie ed a qualsiasi titolo corrisposto a favore dei propri operai, stabili od avventizi, dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e dalle rispettive aziende autonome, è fissata nella misura unica del 4 per cento.

L'imposta sarà riscossa col procedimento stabilito dall'art. 4 e seguenti del Regio decreto 21 dicembre 1922, n. 1661, ad esclusione dell'imposta dovuta dagli operai dipendenti dallo Stato, che continuerà ad essere riscossa col metodo della ritenuta diretta.

## Art. 10.

Gli interessi dipendenti dalle obbligazioni emesse dopo la data di pubblicazione del presente decreto, dalle provincie, dai comuni e da altri enti morali, nonchè dalle società anonime ed in accomandita per azioni, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

## Art. 11.

Gli interessi dei mutui in cartelle di qualsiasi somma concessi dagli istituti di credito fondiario successivamente alla data di pubblicazione del presente decreto, sono esenti dalla imposta di ricchezza mobile.

## Art. 12.

Per gli anni 1927 e 1928, i possessori dei redditi delle categorie B, C-1, C-2 e D non saranno soggetti all'imposta se la somma dei redditi del contribuente, ragguagliata ad anno, non raggiunga la cifra di lire 1000.

Rimangono ferme le altre disposizioni dell'art. 2 del Regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613.

## Art. 13.

Gli stipendi e gli assegni corrisposti al proprio personale dalle Camere di commercio o Consigli provinciali dell'economia nazionale e dalle cattedre ambulanti di agricoltura, sono classificati nella categoria D.

## Art. 14.

Sono dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile le eccedenze attive di bilancio, comunque erogate, dai sindacati di mutua assicurazione contro gli infortuni degli operai sul lavoro.

## Art. 15.

Sono dichiarati esenti dall'imposta di ricchezza mobile, i sussidi, concorsi e contributi pagati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni e da altri enti pubblici, per fini di pubblico interesse, sia ad enti che a privati individui.

Sono parimenti esenti i sussidi corrisposti dai predetti enti a titolo puramente caritativo.

*Imposta straordinaria sul patrimonio.*

## Art. 16.

La facoltà attribuita alla finanza dell'art. 1 del Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3028, e prorogata al 30 giugno 1926 dall'art. 2 del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 61, è estesa a tutti i casi di concordato concluso senza che sia precedentemente intervenuta alcuna decisione delle Commissioni per le imposte dirette.

In tali casi la finanza è altresì autorizzata a ripartire in rate gli eventuali arretrati d'imposta, risultanti dalla definizione d'accertamento, in un numero di annualità non superiore a quello delle annualità di imposta ancora non scadute, e a disporre la riscossione mediante ruoli insieme con le rate bimestrali di queste ultime.

Per i casi di riscatto, è altresì prorogata oltre il 30 giugno 1926, l'applicazione del disposto dell'art. 2 del Regio decreto 12 ottobre 1924, n. 1576.

*Disposizioni generali.*

## Art. 17.

Il presente decreto ha vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* eccetto:

a) per gli articoli 7, 8, 9, 12, 13, 14, che andranno in vigore dal 1° gennaio 1927;

LEGISLATURA XXVII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

b) per l'abolizione del diritto erariale di cui alla lettera c) dell'art. 39 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, compresa nell'art. 3, lettera b) del presente decreto, abolizione efficace dal 1° gennaio 1926.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie » (N. 679).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Nella dizione « Disposizioni tributarie » di cui all'art. 1 del Regio decreto 25 marzo 1923, n. 796, s'intendono comprese, a tutti gli effetti, anche quelle relative alle privative fiscali, incluso il lotto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge:** « Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo » (N. 680).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

(V. *Stampato*, N. 680).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passeremo ora alla discussione dei singoli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per la riparazione o ricostruzione dei fabbricati industriali danneggiati o distrutti nel comune di Palermo dall'alluvione del 26 ottobre 1925 possono essere concessi mutui di

favore per un ammontare complessivo non eccedente le lire 500,000, ai quali saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1910, n. 467.

Tali mutui oltre che dagli Istituti indicati in detto art. 2 potranno essere anche concessi dalla Cassa di risparmio del Banco di Sicilia. (Approvato).

Art. 2.

È autorizzata l'iscrizione nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze per gli esercizi finanziari 1925-26 e seguenti della somma occorrente per l'esecuzione della presente legge. (Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla pro-

vincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero » (N. 699).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900.000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 21 settembre 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere ai mezzi occorrenti per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero, vivamente reclamata dalle popolazioni grandemente danneggiate dalla guerra;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e col ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

## Art. 1.

Il Ministero delle finanze è autorizzato a corrispondere alla provincia di Vicenza la somma di lire 900.000, una volta tanto, a titolo di rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione della linea Schio-Rocchette-Arsiero.

La suindicata somma è assegnata al capitolo di nuova istituzione n. 514-*bis*: «Somma da corrispondere alla provincia di Vicenza in rimborso dell'onere straordinario per la riattivazione della linea Schio-Rocchette-Arsiero, dello Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio 1926-1927, e di corrispondente importo è diminuito lo stanziamento del capitolo n. 514: «Saldi in contanti delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, ecc.» nello stato di previsione medesimo.

## Art. 2.

Con decreto dei ministri per le finanze e per i lavori pubblici verranno stabilite le norme per l'attuazione del precedente articolo.

## Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 7 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI  
VOLPI  
GIURIATI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette » (N. 705).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26 agosto 1926.*

VITTORIO EMANUELE III  
*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*  
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico del 24 agosto 1877, n. 4021 (serie 2<sup>a</sup>) sulla imposta di ricchezza mobile ;

Visto il regolamento approvato con Regio decreto 11 luglio 1907, n. 560 ;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1923, n. 100 ;

Ritenuto che per l'imminente scadenza dei termini di cui all'art. 1 del Regio decreto-legge 29 luglio 1925, n. 1312, si rende necessario assicurare il normale funzionamento delle Commissioni di 1° e di 2° grado per le imposte dirette ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1.

I presidenti ed i membri delle Commissioni comunali o mandamentali e provinciali per le imposte dirette, in carica al 31 luglio 1926, sono confermati rispettivamente fino al 31 luglio ed al 31 agosto 1927.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 9 agosto 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti » (N. 714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto legge 13 giugno 1926, n. 1064, che autorizza l'impiego in mutui a favore degli Enti locali dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 30 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza, approvato con Regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453 ;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere, mediante nuove disponibilità, alla concessione di mutui per opere pubbliche, nonchè a costituire un impiego redditizio dei fondi disponibili degli Istituti di previdenza, oltre che mediante la concessione di detti mutui, anche col reinvestimento di una quota dei fondi stessi in altri titoli garantiti dallo Stato ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;  
Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, possono essere impiegati in mutui per opere pubbliche al saggio del 6.50 per cento da concedersi agli Enti che possono essere mutuatari della Cassa medesima, ai sensi delle disposizioni vigenti, compresi tra questi gli Enti delle nuove provincie.

Tali mutui saranno concessi con le garanzie, forme e modalità dei mutui propri della Cassa, ma saranno iscritti in una contabilità separata e costituiranno una serie a parte tra le gestioni speciali della Cassa medesima.

## Art. 2.

Qualora si tratti di opere pubbliche, per le quali sia concesso un contributo statale, questo, comunque sia da calcolarsi, sarà confermato nella misura attualmente in vigore, secondo le disposizioni che lo riguardano, restando l'onere residuale a carico degli Enti mutuatari.

I fondi disponibili degli Istituti di previdenza, per una quota non superiore al decimo, possono essere reinvestiti in cartelle del credito comunale e provinciale e in altre ad esse parificate, essendo titoli garantiti dallo Stato, a condizione che siano fruttifere ad un saggio non inferiore a quello indicato nell'art. 1, tenuto conto dello scarto sul valore nominale.

## Art. 3.

Il ministro per le finanze potrà con suo decreto variare il saggio d'interesse dei mutui da concedersi ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

## Art. 4.

Con decreti Reali promossi dal ministro per le finanze saranno stabilite le norme per l'esecuzione del presente decreto, e, successivamente, sarà provveduto al riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

## Art. 5.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma » (N. 719).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 maggio 1926,

n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

Prègo l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, segretario, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, concernente modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, che autorizza il Governo del Re a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 22 giugno 1926.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

## RE D'ITALIA

Visto il Régio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 ;

Ritenuto che nella redazione del predetto Regio decreto-legge si incorse nell'errore di consentire la transazione con i Padri di Nostra Signora della Misericordia, mentre la transazione deve avvenire con i Sacri Palazzi Apostolici ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 ;

Ritenuto la necessità e l'urgenza di provvedere mediante Regio decreto-legge alla rettifica della legge predetta per dar corso alla stipulazione del contratto che interessa non solo i Sacri Palazzi Apostolici ma anche l'Amministrazione del demanio ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

*Articolo unico.*

L'art. 1 del Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, è così modificato :

« Il Governo del Re è autorizzato a transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo, riconoscendo ai Sacri Palazzi Apostolici la proprietà dei terreni stessi e della indennità concordata col comune di Roma, depositata alla Cassa depositi e prestiti, mediante il pagamento a favore dello Stato della somma di lire 300,000 ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli* : Rocco.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:**  
« Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia » (N. 731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione

in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia ».

Prego l'onorevole senatore, segretario, Sili di darne lettura.

SILI, *segretario*, legge:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia.

## ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1927.*

## VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Visto il Testo Unico delle leggi sulla riscossione delle imposte approvato con Nostro decreto 17 ottobre 1922, n. 1401 ;

Visto il Nostro decreto-legge 7 gennaio 1923, n. 144, contenente disposizioni circa la cauzione da prestarsi dalle casse di risparmio e dei Monti di pietà per la gestione di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte nella stessa provincia ;

Visto il Nostro decreto-legge 3 aprile 1926, n. 608, per il conferimento di ufficio delle esattorie delle imposte dirette che si rendono vacanti nel corso del decennio ;

Visto l'art. 6 del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, circa i finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato ;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100 sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche ;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di stabilire norme speciali per la determinazione della cauzione globale da prestarsi da Casse di risparmio assuntrici di ricevitorie provinciali e di esattorie delle imposte ;

Udito il Consiglio dei ministri ;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro segretario di Stato per l'economia nazionale ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

## Art. 1.

Per le esattorie delle imposte dirette e ricevitorie provinciali che vengano assunte, in una provincia, da una Cassa di risparmio la quale abbia un fondo liquido di oltre 50 milioni accantonato nella riserva ordinaria, è data facoltà al ministro per le finanze sentito il ministro per l'economia nazionale, di determinare caso per caso un'unica cauzione in misura globale nella somma che riterrà congrua, avuto riguardo alla situazione dell'Istituto, alla massa dei depositi che amministra e a tutto il complesso degli oneri derivanti dalle gestioni assunte.

In tali casi l'accettazione, l'approvazione, la sostituzione e lo svincolo della cauzione competono al Ministero delle finanze, sentiti il prefetto e gli enti interessati.

Quando la cauzione sia prestata nelle forme consentite dall'art. 6 del Regio decreto 13 agosto 1926, n. 1497, il ministro per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale, determinerà anche tutte le modalità necessarie per conservare integra la garanzia cauzionale.

In ogni caso per l'adempimento degli obblighi dei contratti, l'ente assuntore, oltre che con la cauzione di cui ai commi precedenti risponde, a tenore dell'art. 16, secondo comma, del Testo Unico delle leggi sulla riscossione

17 ottobre 1922, n. 1401, con tutti i suoi beni applicandosi anche a questi, ove occorra, la stessa procedura esecutiva a cui è soggetta la cauzione.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO

Visto, *il Guardasigilli* : ROCCO.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Scalori a recarsi alla tribuna per presentare alcune relazioni.

SCALORI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato le relazioni sui disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1448, concernente provvedimenti per l'abburrattamento delle farine per la panificazione e per i dolciumi;

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1911, contenente disposizioni per la fabbricazione all'interno con con farina abburrattata a tasso inferiore all'80 per cento di prodotti destinati all'esportazione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Scalori della presentazione di queste relazioni che saranno stampate e distribuite.

**Votazione a scrutinio segreto.**

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei primi dodici disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

Invito il senatore, segretario, Bellini a procedere all'appello nominale.

BELLINI, *segretario*, fa l'appello nominale.

**Chiusura di votazione.**

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Albini, Amero D'Aste.

Baccelli Alfredo, Baccelli Pietro, Badaloni, Bellini, Beneventano, Bergamasco, Bergamini, Beria D'Argentina, Bianchi Riccardo, Boccioni, Bollati, Borghese, Borsarelli, Brusati Roberto.

Cagnetta, Cagni, Calisse, Callaini, Cao Pinna, Cassis, Cefaly, Cesareo, Chiappelli, Ciccotti,

LEGISLATURA XXVII — 1ª SESSIONE 1924-27 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 MAGGIO 1927

Cippico, Ciraolo, Cito Filomarino, Conti, Credaro, Crispolti.

Dalloio Alberto, Dallolio Alfredo, De Blasio, De Cupis, Della Nocè, Del Pezzo, De Marinis, De Novellis, De Vito, Di Bagno, Di Frasso, Di Robilant, Di Terranova, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio, Durante.

Francica-Nava.

Gallina, Garbasso, Gatti, Cavazzi, Giordano Davide, Greppi, Grosoli, Gualterio, Guidi.

Libertini, Loria, Luiggi, Lusignoli.

Malaspina, Malvezzi, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martino, Mayer, Mazziotti, Mazzoni, Milano Franco D'Aragona, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mortara.

Niccolini Eugenio, Niccolini Pietro, Nuvoioni.

Orsi Delfino, Orsi Paolo.

Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paulucci di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pelli Fabbroni, Perla, Pestalozza, Pincherle, Pini, Pironti, Podesta, Poggi, Pullè.

Rajna, Rattone, Rava, Ricci Corrado, Ricci Federico, Romeo delle Torrazze, Rossi Giovanni.

Salata, Sanjust di Teulada, Santucci, Scaduto, Scàlori, Schanzer, Scherillo, Sechi, Silj, Simonetta, Sitta, Squitti, Supino.

Tacconi, Tamassia, Tassoni, Thaon di Revel, Tolomei, Tomasi della Torretta, Torraca, Trecani, Triangi.

Vigliani, Vitelli, Volpi, Volterra.

Zappi, Zippel.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge :

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1649, concernente provvedimenti a favore dell'Istituto autonomo per la lotta antimalarica nelle Venezie (N. 638) :

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 123

Contrari . . . . . 10

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1910, concernente la estensione dell'ordinamento podestarile a tutti i comuni del Regno (N. 657) :

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 109

Contrari . . . . . 24

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1002, concernente la aggregazione a Napoli dei comuni di Soccavo, Pianura, Chiaiano ed Uniti e Secondigliano (N. 713) :

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 marzo 1926, n. 1220, portante modificazioni alle circoscrizioni dei comuni di Premilcuore, Santa Sofia, Rocca San Casciano, Galeata e Civitella di Romagna in provincia di Forlì (N. 725) :

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2124, concernente la soppressione delle cause d'ineleggibilità e d'incompatibilità tra le funzioni di deputato al Parlamento e di podestà (N. 737) :

Senatori votanti . . . . . 133

Favorevoli . . . . . 118

Contrari . . . . . 15

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 gennaio 1927, n. 52, concernente la

aggregazione al comune di Verona di cinque comuni limitrofi (N. 749):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	117
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 gennaio 1927, n. 16, recante provvedimenti per la dispensa dal servizio dei magistrati dell'Ordine amministrativo (N. 776):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	108
Contrari . . . . .	25

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 844, riguardante modificazioni alla legge d'ordinamento della Regia guardia di finanza (N. 599):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	114
Contrari . . . . .	19

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 maggio 1926, n. 887, relativo al contributo dello Stato per i mutui di disoccupazione concessi agli enti locali delle provincie di Belluno e di Udine ed ai comuni lungo il Piave delle provincie di Treviso, Venezia e Vicenza. (Emanato in virtù dell'art. 3, n. 2 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 giugno 1926, n. 129) (N. 600):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	117
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto 5 giugno 1926, n. 956, col quale viene man-

tenuto, fino al 30 giugno 1927, il divieto di esportazione del frumento (N. 601):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	120
Contrari . . . . .	13

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1<sup>o</sup> luglio 1926, n. 1157, recante provvedimenti relativi agli atti di concessione concernenti acqua, gas ed energia elettrica (Numero 622):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	121
Contrari . . . . .	12

Il Senato approva.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, che regola la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2132, disciplina nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilisce le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di sottosegretario di Stato, regola la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilisce il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del Regio esercito (N. 728):

Senatori votanti . . . . .	133
Favorevoli . . . . .	123
Contrari . . . . .	10

Il Senato approva.

Domani alle ore 16 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 18 giugno 1926, n. 1017, che modifica il regime doganale dei prodotti della pellicceria (N. 640);

Conversione in legge del Regio decreto 9 luglio 1926, n. 1215, contenente provvedimenti tributari a favore del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali e dell'Istituto nazionale dei cambi (N. 641);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1497, contenente disposizioni sui finanziamenti a favore dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati statali (N. 643);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 agosto 1926, n. 1481, col quale si dà facoltà al ministro delle finanze di apportare variazioni al regime dei divieti di importazione (N. 644);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 settembre 1926, n. 1643, recante abolizione di talune tasse sugli affari, tra cui alcune speciali istituite durante il periodo bellico e post-bellico, nonchè sgravi e riduzioni in materia di imposte dirette e nuove norme per una più equa applicazione, in determinati casi, delle imposte medesime (N. 648);

Determinazione dei limiti fra la giurisdizione ordinaria e quella speciale dell'Intendente di finanza in rapporto alle trasgressioni alle disposizioni tributarie (N. 679);

Provvedimenti per la riparazione e la ricostruzione degli stabilimenti industriali danneggiati dall'alluvione del 26 ottobre 1925 in Palermo (N. 680);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1590, che autorizza il Ministero delle finanze a corrispondere alla provincia di Vicenza il contributo straordinario di lire 900,000 per la riattivazione della ferrovia Schio-Rocchette-Arsiero (N. 699);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 agosto 1926, n. 1429, concernente la conferma in carica dei componenti le Commissioni di 1° e 2° grado per le imposte dirette (N. 705);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064, recante l'autorizzazione di impiegare in mutui le disponibilità degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa depositi e prestiti (N. 714);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 maggio 1926, n. 1019, recante modificazioni al Regio decreto-legge 26 giugno 1925, n. 1175, che autorizza il Governo del Re a

transigere con i Sacri Palazzi Apostolici la vertenza relativa ai terreni da essi posseduti nelle adiacenze di Castel Sant'Angelo in Roma (N. 719);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2305, concernente la cauzione dovuta da Casse di risparmio assuntrici della ricevitoria e di esattorie nella stessa provincia (N. 731);

## II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del Regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, e del Regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751 (Nn. 185-540);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 774);

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 (N. 862);

Norme per disciplinare la imposizione dei nomi nelle denunce delle nascite (N. 581);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2202, recante approvazione della convenzione stipulata con la Società italiana degli autori per la riscossione del diritto demaniale sulle opere di dominio pubblico (N. 753);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 10 febbraio 1927, n. 95, relativo alla autorizzazione all'acquisto della villa della Farnesina in Roma da parte dello Stato (Numero 762);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 26, relativo alla revoca della concessione di una parte dei terreni di monte Mario e dell'ex convento di Sant'Agostino fatta al comune di Roma con convenzione del 21 aprile 1925 (N. 778);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1926, n. 2178, concernente la proroga dei termini per la concessione dei

benefici di legge in dipendenza dei terremoti (N. 779);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 49, che proroga il termine per l'iscrizione dell'ipoteca legale concessa a garanzia degli Istituti sovventori per le anticipazioni sui risarcimenti dei danni di guerra somministrate prima dell'8 febbraio 1923 (N. 780);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1197, recante provvedimenti per l'Amministrazione autonoma delle Regie grotte demaniali di Postumia (N. 613);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 giugno 1926, n. 1022, che concerne provvedimenti economici per il personale subalterno dei Regi Istituti superiori di scienze economiche e commerciali (N. 614);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1504, portante provvedimenti in materia di credito agrario (N. 616);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1550, portante disposizioni circa la produzione equina (N. 671);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1306, concernente il diritto di autore (N. 697);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 1000, recante provvedimenti per la propaganda a mezzo della cinematografia (N. 718);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1248, concernente le ricerche di minerali nel Regno e nelle colonie (N. 784);

Autorizzazione di spesa straordinaria per l'esecuzione di lavori di sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (N. 859);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 26 agosto 1926, n. 1794, concernente provvedimenti a favore dell'edilizia scolastica nell'Istria (N. 659);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1760, concernente l'istituzione della scuola d'ingegneria aeronautica presso la Regia scuola d'ingegneria di Roma (N. 675);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1572, che proroga i termini di chiusura dei concorsi a posti di direttore didattico sezionale, banditi dai comuni

che conservano l'Amministrazione delle scuole elementari (N. 717);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2375, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Perugia (N. 792);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2374, concernente l'aumento del contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento della Regia Università di Bari (N. 793);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 ottobre 1926, n. 1933, che reca disposizioni concernenti l'istruzione superiore (N. 820);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1207, che abroga il Regio decreto-legge n. 1995, del 23 ottobre 1924, concernente l'esenzione dalle tasse postali ad Enti Corpi ed Istituti non a totale carico dell'Erario (N. 651);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 30 settembre 1926, n. 1909, recante provvedimenti relativi alle opere di ampliamento e completamento del nuovo porto di Venezia a Marghera (N. 667);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2193, concernente provvedimenti per il completamento del porto di Marghera in Venezia (N. 700);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1317, concernente l'aggregazione al comune di Venezia dei comuni di Mestre, Favaro Veneto, Zelarino, Chirignago e della frazione di Malcontenta del comune di Mira, con lo scalo di Fusina (N. 670);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1208, riguardante la concessione a Banche, Ditte, Istituti ed Enti del recapito della propria corrispondenza in loco (N. 652);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 1º luglio 1926, n. 1209, relativo all'assegnazione straordinaria per la costruzione e l'adattamento di edifici postali-telegrafici (Numero 653);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 23 dicembre 1926, n. 2314, contenente modificazioni ai Regi decreti-legge 29 aprile 1925, n. 988 e 16 maggio 1926, n. 897, riguardanti rispettivamente l'ordinamento delle rice-

vitorie postali-telegrafiche e del relativo personale e la costituzione dell'Istituto di assicurazione e previdenza per i titolari degli uffici secondari, per i ricevitori postali-telegrafici e per gli agenti rurali (N. 686);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1556, riguardante la pubblicazione degli elenchi degli abbonati al telefono (N. 693);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, riguardante la istituzione del dopolavoro postelegrafonico (Numero 724);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 gennaio 1927, n. 29, concernente le facoltà ed attribuzioni dei capi compartimento e dei Comitati d'esercizio delle Ferrovie dello Stato (N. 732);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 gennaio 1927, n. 31, che dà facoltà all'Amministrazione delle poste e dei telegrafi di rendere continuativa la prestazione oraria supplementare nel limite di un'ora al giorno, per gli impiegati di ruolo addetti agli uffici esecutivi (N. 739);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2216, che proroga i termini previsti dal Regio decreto-legge 19 giugno 1924, n. 1153, riguardante i gradi di macchinista per motonavi e di motorista navale (N. 789);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 7 ottobre 1926, n. 1919, relativo all'ammissione nel Regno in esenzione da dazio doganale, senza limite di quantitativo, di semi oleosi provenienti dalle colonie italiane (N. 656);

Conversione in legge del Regio decreto-

legge 14 ottobre 1926, n. 2021, che reca semplificazioni di procedura per le espropriazioni occorrenti per i lavori che si eseguono dall'alto commissario per la città e provincia di Napoli e dai Provveditorati alle opere pubbliche (N. 742);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 20 agosto 1926, n. 1566, relativo alla concessione di mutui agli armatori italiani di navi inglesi del tipo *War* (N. 608);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 3 settembre 1926, n. 1557, che reca norme legislative per l'impianto e l'esercizio della radiotelegrafia a bordo delle navi mercantili (N. 726);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1927, n. 37, concernente agevolazioni al Consorzio autonomo del porto di Genova per il pagamento della quota annua al Tesoro sul provento delle tasse portuali (Numero 711);

Conversione in legge del Regio decreto 1º luglio 1926, n. 2290, concernente l'ordinamento e l'esercizio dei magazzini generali (Numero 788);

Conversione in legge del Regio decreto-legge 13 febbraio 1927, n. 230, concernente il trattamento doganale delle terre coloranti naturali (N. 804);

Norme sull'assunzione di impieghi da parte di cittadini italiani all'estero (N. 949).

La seduta è tolta (ore 18.20).

---

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resocouti delle sedute pubbliche.